Supplemento ordinario n. 2 alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 18 del 23 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 23 gennaio 1953** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4038.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Armenti Orlando Gerundio, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Armenti Orlando Gerundio, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Uditi i pareri, in data 8 agosto 1951 e 18 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Armenti Orlando Gerundio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1166.44.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo registro n. 72, foglio n. 170. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Armenti Orlando Gerundio, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 90 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
P. Marta Nuova	9	12	—	Seminativo	4ª	2	00	70	341,19
Marta Vecchia	9	17	—	Id.	3ª	23	59	30	5.898,25
Grognoleta	10	2	—	Id.	3ª	4	79	20	1.198,00
Id.	10	3	—	Id.	4ª	16	40	80	2.789,36
Id.	10	4	—	Id.	2ª	1	72	20	585,48
Id.	10	6	—	Id.	2ª	1	03	60	352,24
Querciolaie	10	7	—	Id.	3ª	2	31	40	578,50
Id.	10	8		Id.	4ª	13	65	50	2.321,35
Id.	10	9	—	Id.	4ª	10	32	80	1.755,76
Id.	10	10	—	Fabbr. rur.	—	0	40	50	—
Id.	10	11	—	Seminativo	4ª	31	60	50	5.372,85
Id.	10	12	—	Fabbr. rur.		0	25	90	—
Id.	10	13	—	Vigneto	2ª	0	18	00	112,50
Muschiai	10	14	—	Pascolo cesp.	1ª	0	11	50	11,50
Querciolaie	10	17	—	Seminativo	5ª	3	89	90	389,90
Id.	10	18	—	Id.	4ª	8	55	80	1.454,86
Valle Novilia	10	19	—	Id.	3ª	0	88	80	222,00
Id.	10	20	—	Id.	2ª	0	11	60	39,44
Querciolaie	10	21	—	Fabbr. rur.	—	0	61	80	—
Pod. Querciolaie 3°	10	22	—	Seminativo	3ª	0	15	40	38,50
Podere Querciolaie	10	23	—	Uliveto	3ª	9	99	50	3.998,00
Valle Novilia	10	24	—	Seminativo	3ª	0	61	40	153,50
Querciolaie	10	25	—	Id.	2ª	0	20	80	70,72
La Marta	10	28		Id.	3ª	49	04	20	12.260,50
Piano della Morte	10	52	—	Uliveto	3ª	1	74	40	697,60
Grognoleta	10	53	—	Vigneto	1ª	0	33	60	302,40
Querciolaie	10	54	—	Id.	1ª	0	13	60	122,40
Id.	10	55	—	Uliveto	2ª	1	61	40	1.049,10
Id.	10	56		Id.	3ª	6	58	60	2.634,40
Id.	10	57		Vigneto	1ª	0	61	60	554,40
Id.	10	58	—	Seminativo	4ª	1	48	00	251,60
Grognoleta	11	1	-	Uliveto	3ª	4	66	00	1.864,00
Id.	11	2	—	Fabbr. rur.		0	26	80	—
Martarello	11	3	—	Uliveto	3ª	11	69	80	4.679,20
Id.	11	4		Seminativo	4ª	19	94	80	3.391,16
Id.	11	5	—	Id.	5ª	12	53	70	1.253,70
Id.	11	6	—	Id.	4ª	14	13	90	2.403,63
Id.	11	7	—	Id.	4ª	3	38	60	575,62
Id.	11	8	—	Id.	5ª	1	92	60	192,60
Grognoleta	11	9	—	Id.	3ª	4	68	70	1.171,75
Id.	11	10	—	Id.	2ª	2	69	50	916,30
Pod. Grognoleta	11	11	—	Id.	2ª	1	39	30	473,62
Id.	11	13	—	Seminativo arb.	4ª	1	48	20	288,99
Martarello	11	17	—	Seminativo	4ª	7	00	50	1.190,85
Id.	11	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	71	80	32,31
Id.	11	19	—	Uliveto	3ª	2	23	00	892,00
Id.	11	20	—	Fabbr. rur.	—	0	71	80	—
Id.	11	21	—	Seminativo	4ª	9	30	20	1.581,34
Id.	11	22	—	Id.	4ª	9	00	10	1.530,17
Id.	11	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	05	60	2,52
Id.	11	24	—	Seminativo	3ª	2	56	50	641,25
Id.	11	25	—	Pascolo cesp.	2ª	0	04	30	1,93
Id.	11	26	—	Seminativo	4ª	21	31	70	3.623,89
Id.	11	28	—	Id.	2ª	0	65	30	222,02
Id.	11	30	—	Id.	2ª	0	39	60	134,64
Id.	11	31	—	Pascolo cesp.	1ª	0	05	20	5,20
Id.	11	32	—	Seminativo	3ª	3	78	30	945,75
Id.	11	33	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	70	24,70
Maremmello S.	11	34	—	Uliveto	3ª	12	83	30	5.133,20
Id.	11	35	—	Vigneto	1ª	0	44	30	398,70
Id.	11	36	—	Seminativo	4ª	8	23	30	1.399,61
Id.	11	37	—	Fabbr. rur.	—	1	26	60	—
Id.	11	38	—	Seminativo	4ª	17	00	30	2.890,51

Segue: *Partita catastale n.* 90 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Maremmello S.	11	39	—	Uliveto	3ª	3	54	40	1.417,60
Id.	11	40	—	Fabbr. rur.	—	0	10	60	—
Id.	11	41	—	Seminativo	4ª	12	34	80	2.099,16
Id.	11	42	—	Id.	3ª	16	45	60	4.114,00
Id.	11	43	—	Id.	2ª	0	56	10	190,74
Id.	11	44	—	Id.	2ª	1	28	60	437,24
Id.	11	45	—	Id.	4ª	11	93	10	2.028,27
Id.	11	47	—	Id.	4ª	15	39	60	2.617,32
Id.	11	50	—	Id.	2ª	6	06	20	2.061,08
Martarello	11	90	—	Id.	5ª	0	62	70	62,70
Id.	11	91	—	Uliveto	3ª	1	13	40	453,60
Maremmello S.	11	92	—	Seminativo	4ª	4	96	20	843,54
Id.	11	93	—	Id.	4ª	1	44	80	246,16
Id.	11	94	—	Uliveto	3ª	0	29	30	117,20
Id.	11	95	—	Seminativo	3ª	0	26	90	67,25
Id.	11	96	—	Uliveto	3ª	1	57	60	630,40
Peretti	15	34	—	Seminativo	3ª	5	45	10	1.362,75
Id.	15	35	—	Fabbr. rur.	—	0	50	50	—
Id.	15	36	—	Seminativo	3ª	2	34	90	587,25
Id.	15	37	—	Id.	2ª	1	58	00	537,20
Id.	15	38	—	Id.	2ª	6	31	10	2.145,74
Id.	15	39	—	Id.	2ª	7	87	40	2.677,16
Id.	15	41	—	Id.	2ª	15	89	40	5.403,96
Id.	15	47	—	Vigneto	1ª	0	57	40	516,60
Valentina Vecchia	3	48	—	Pascolo	2ª	0	31	80	15,90
Diaccialone	3	49	—	Seminativo arb.	4ª	2	78	30	542,68
Id.	3	52	—	Uliveto	4ª	4	21	20	1.053,00
Id.	3	53	—	Fabbr. rur.	—	0	26	70	—
Id.	3	54	—	Uliveto	3ª	14	24	00	5.696,00
Petroso	3	57	—	Uliveto	5ª	0	81	40	101,75
Diaccialone	3	58	—	Seminativo	3ª	0	60	60	151,50
Id.	3	59	—	Seminativo arb.	3ª	2	11	40	634,20
Petroso	3	62	—	Pascolo	2ª	0	12	50	6,25
Id.	3	63	—	Uliveto	4ª	8	92	00	2.230,00
Id.	3	64	—	Id.	3ª	3	56	60	1.426,40
Id.	3	65	—	Id.	3ª	11	42	40	4.569,60
Id.	3	66	—	Id.	2ª	16	80	00	10.920,00
Il Cavaliere	3	67	—	Fabbr. rur.	—	0	20	40	—
Petroso	3	68	—	Seminativo	2ª	1	39	50	474,30
S. Giuseppe	3	81	—	Pascolo arb.	unica	2	10	90	158,17
Id.	3	82	—	Uliveto	4ª	1	57	00	392,50
Id.	3	83	—	Fabbr. rur.	—	0	02	50	—
Id.	3	84	—	Uliveto	3ª	18	28	10	7.312,40
Id.	3	85	—	Seminativo	3ª	0	76	40	191,00
Id.	3	86	—	Fabbr. rur.	—	1	32	90	—
Id.	3	87	—	Seminativo	2ª	0	26	50	90,10
Ginestreto	3	90	—	Uliveto	3ª	23	53	20	9.412,80
Id.	3	91	—	Seminativo	3ª	0	90	00	225,00
Id.	3	92	—	Vigneto	1ª	0	69	80	628,20
S. Giuseppe	3	96	—	Id.	1ª	1	01	40	912,60
Valentina Vecchia	4	39	—	Seminativo	2ª	0	15	90	54,06
Tombolello	4	42	—	Pascolo	3ª	0	17	50	5,25
Id.	4	43	—	Seminativo arb.	3ª	1	52	40	457,20
Id.	4	48	—	Pascolo	3ª	13	04	60	391,38
Id.	4	50	—	Seminativo arb.	3ª	0	65	00	195,00
Id.	4	51	—	Pascolo	3ª	1	70	70	51,21
Id.	4	57	—	Seminativo	2ª	4	62	60	1.572,84
Id.	4	58	—	Pascolo	3ª	13	34	30	400,29
Id.	4	63	—	Id.	3ª	0	93	70	28,11
S. Giuseppe	7	2	—	Id.	1ª	3	42	00	444,60
Banditella	7	3	—	Id.	1ª	3	87	20	503,36
Id.	7	4	—	Seminativo	2ª	2	11	30	718,42
S. Giuseppe	7	7	—	Id.	2ª	9	16	30	3.115,42
Id.	7	9	—	Pascolo	1ª	34	31	60	4.461,08
Id.	7	10	—	Id.	1ª	17	46	00	2.269,80
Banditella	7	11	—	Seminativo	3ª	2	64	10	660,25
Casacce	7	24	—	Id.	2ª	0	05	40	18,36
Id.	7	25	—	Id.	2ª	0	06	20	21,08
Id.	7	31	—	Pascolo	3ª	0	34	30	10,29
Banditella	7	41	—	Id.	1ª	16	97	60	2.206,88
Id.	7	42	—	Id.	3ª	0	02	70	0,81
Poggio Perello	7	43	—	Id.	2ª	0	58	00	29,00

Segue : *Partita catastale n.* 90 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pratini	7	53	—	Pascolo	2ª	0	05	80	2,90
Bengodi	7	61	—	Id.	3ª	0	33	70	10,11
Id.	7	62	—	Id.	1ª	12	55	60	1.632,28
Id.	7	63	—	Id.	1ª	15	40	00	2.002,00
Perotto	7	67	—	Id.	2ª	0	88	40	44,20
Poggio Perello	7	68	—	Seminativo	3ª	17	37	30	4.343,25
Stazione Talamone	7	80	—	Id.	2ª	1	50	10	510,34
Poggio Perello	7	81	—	Fabbr. rur.	—	0	56	40	—
Fonte Blanda	7	85	—	Fabbr. rur. con diritto alla corte n. 83	—	0	01	80	—
Barabino	7	90	—	Seminativo	4ª	15	49	60	2.634,32
Fratino	7	91	—	Pascolo	3ª	1	34	20	40,26
Barabino	7	93	—	Seminativo	4ª	5	55	70	944,69
Id.	7	94	—	Id.	3ª	2	08	30	520,75
Id.	7	95	—	Fabbr. rur.	—	0	07	70	—
Fratino	7	96	—	Pascolo	3ª	0	18	90	5,67
La Puntata	7	101	—	Seminativo	3ª	0	72	20	180,50
Id.	7	102	—	Id.	3ª	5	49	40	1.373,50
Ponte di Ferro	7	109	—	Pascolo	2ª	0	0	64	0,32
Poggio Perello	7	45	—	Seminativo	3ª	4	57	70	1.144,25
S. Giuseppe	7	110	—	Id.	3ª	1	60	50	401,25
Poggio Perello	7	115	—	Fabbr. rur.		0	01	20	—
Bengodi	7	111	—	Seminativo	3ª	1	37	80	344,50
Poggio Perello	7	116	—	Fabbr. rur.	—	0	01	20	—
Id.	7	117	—	Orto	unica	0	06	80	64,60
Id.	7	84	—	Fabbr. rur.	—	0	01	20	—
Id.	7	103	—	Fabbr. rur.	—	0	31	70	—
Vignacce	2	45(p)	—	Uliveto	2ª	1	15	89	753,26
Martarello	11	29	—	Bosco ceduo	4ª	0	42	40	27,56
Maremmello S.	11	46	—	Id.	2ª	0	47	30	54,40
Perotti	15	40	—	Bosco alto fusto	1ª	1	49	70	389,22
Id.	15	42	—	Id.	1ª	0	78	80	204,88
Lingherina	2	15	—	Seminativo	3ª	0	94	60	236,50
Pescinone	2	16	—	Id.	4ª	0	80	40	136,68
Pancotto	2	25	—	Seminativo arb.	5ª	2	43	90	304,87
Id.	2	26	—	Id.	5ª	0	47	90	59,88
Id.	2	27	—	Seminativo	5ª	2	38	70	238,70
Id.	2	28	—	Pascolo cesp.	3ª	2	06	70	28,94
Valle Buia	2	29	—	Fabbr. rur.	—	0	21	70	—
Id.	2	30	—	Seminativo arb.	5ª	0	71	70	89,63
Scarati	2	31	—	Seminativo	4ª	2	48	00	421,60
Pancotto	2	32	—	Uliveto	2ª	5	96	70	3.878,55
Ginestreto	2	33	—	Seminativo	3ª	0	55	10	137,75
Pancotto	2	34	—	Uliveto	2ª	1	89	00	1.228,50
Id.	2	35	—	Seminativo	3ª	1	00	70	251,75
Vignacce	2	41	—	Pascolo cesp.	3ª	1	03	60	14,50
Id.	2	43	—	Seminativo	4ª	1	11	30	189,21
Id.	2	46	—	Pascolo cesp.	3ª	0	77	20	10,81
Pancotto	2	67	—	Vigneto	2ª	0	27	80	173,75
Ginestreto	3	70	—	Seminativo	3ª	0	59	10	147,75
Pancotto	3	71	—	Seminativo	3ª	0	23	80	59,50
Id.	3	72	—	Seminativo arb.	5ª	1	44	40	180,50
Ginestreto	3	74	—	Uliveto	4ª	2	32	80	582,00
Id.	3	76	—	Seminativo	3ª	1	83	40	458,50
Id.	3	78	—	Id.	3ª	1	44	00	360,00
Id.	3	79	—	Uliveto	4ª	7	85	40	1.963,50
Id.	3	80	—	Id.	3ª	1	16	00	464,00
Fonte Blanda	12	4	—	Seminativo arb.	2ª	1	47	60	678,96
Id.	12	5	—	Seminativo	1ª	3	18	14	1.495,26
Id.	12	6	a	Orto	unica	0	05	88	55,86
Pod. Modello	12	15	—	Seminativo	2ª	3	69	90	1.257,66
Id.	12	16	—	Uliveto	3ª	1	30	40	521,60
Fonte Blanda	12	14(p)	—	Seminativo arb.	2ª	0	39	42	181,35
Pescinone	2	17	—	Bosco ceduo	3ª	5	77	10	519,39
Petroso	3	69	—	Id.	3ª	1	13	90	102,51
Serracchi	9	2		Seminativo	3ª	24	28	10	6.070,25
Id.	9	3	—	Pascolo cesp.	1ª	0	54	40	54,40
Id.	9	4	—	Id.	1ª	0	49	50	49,50
Marta Vecchia	9	5	—	Seminativo	3ª	15	39	60	3.849,00
Serracchi	9	6	—	Uliveto	3ª	30	05	30	12.021,20
Piano Marta	9	7	—	Id.	3ª	30	31	90	12.127,60

Segue: *Partita catastale n.* 90 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cantoniera	9	8	—	Seminativo	3ª	5	79	50	1.448,75
Marta	9	9	—	Uliveto	3ª	2	27	10	908,40
Id.	9	11	—	Id.	3ª	13	31	10	5.324,40
P. Marta Nuova	9	13	—	Seminativo	3ª	33	62	50	8.406,25
Marta Vecchia	9	14	—	Fabbr. rur.	—	0	68	00	—
Id.	9	15	—	Seminativo	3ª	13	20	00	3.300,00
Id.	9	16	—	Id.	3ª	4	76	10	1.190,25
Id.	9	18	—	Fabbr. rur.	—	0	50	60	—
Id.	9	19	—	Id.	—	0	67	20	—
Id.	9	20	—	Seminativo	2ª	0	38	10	129,54
Id.	9	21	—	Uliveto	2ª	0	83	10	540,15
Id.	9	22	—	Seminativo	2ª	1	53	40	521,56
La Marta	9	26	—	Id.	2ª	15	36	00	5.222,40
Id.	9	27	—	Id.	2ª	34	64	90	11.780,66
Id.	9	28	—	Id.	3ª	24	38	40	6.096,00
Marta	9	35	—	Pascolo	1ª	0	38	20	49,66
Serracchi	9	53	—	Uliveto	3ª	1	45	60	582,40
Marta Nuova	9	54	—	Seminativo	4ª	11	88	80	2.020,96
Id.	9	55	—	Vigneto	1ª	1	14	40	1.029,60
Marta Vecchia	9	56	—	Vigneto	1ª	0	95	20	856,80
Id.	9	57	—	Seminativo	3ª	0	80	40	201,00
Piano della Marta	10	1	—	Uliveto	3ª	9	67	30	3.869,20
Serrocchi	9	1	—	Bosco ceduo	4ª	0	34	90	22,69
				Totali		1.166	44	97	300.525,01

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Marta Nuova », « Marta Vecchia », « Querciolaie », ecc., confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso dei Sarracchi e con la strada vicinale del Molino;
Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Osa;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con i fossi della Scalonica e del Pontino;
Sud-Ovest con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale della Dogana;
Ovest: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento, sito in località « Casetta S. Giuseppe » ecc., confinante:
Nord con la strada vicinale Valle Buia; con parte del limite sud-ovest, con il limite sud-est e con parte del limite nord-est della particella 61 (foglio 3); con un breve tratto del limite sud-ovest e con il limite sud-est ed est della particella 51 (foglio 3), quindi con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la ferrovia Pisa-Roma e con la stazione ferroviaria di Talamone;
Sud con la strada provinciale di Talamone e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite est delle particelle 63 e 61 (foglio 6); con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la strada vicinale Valle Buia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 45 (foglio 2), la cui parte sud-ovest rimane alla Ditta; con parte del limite sud della particella 24 (foglio 2); con il limite est della particella suddetta, coincidente per un breve tratto con la strada vicinale del Pancotto ed infine con il limite di proprietà.

3º Accorpamento, sito in località « Poggio Perello » ecc., confinante:
Nord con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con la strada statale Aurelia;
Sud-Ovest con parte del limite est della particela 14 (foglio 12), con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte sud rimane alla Ditta, e con parte del limite nord-ovest della particella medesima;
Ovest: con la ferrovia Roma-Pisa; con la strada provinciale di Talamone ed infine con il limite di proprietà, coincidente con la stazione ferroviaria di Talamone.

4º Accorpamento, sito in località « Peretti », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Osa;
Ovest con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso di Valle Naviglia.

L'indennità di espropriazione è di L. 105.117.607,50 (Centocinquemilionicentodiciassettemilaseicentosette e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4039.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Armenti Orlando Gerundio, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Armenti Orlando Gerundio, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto):

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Uditi i pareri, in data 8 agosto 1951 e 18 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Armenti Orlando Gerundio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.09.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 171. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla dittta Armenti Orlando Gerundio, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 148 (*N.C.*)					
Porcareccia	257	8	—	Pascolo cesp.	2ª	1	02	90	43,22
Id.	257	9	—	Seminativo	2ª	0	17	60	54,56
Id.	257	11	a	Id.	1ª	4	34	20	1.649,96
Id.	257	13	—	Id.	3ª	2	32	10	557,04
Sugherettina	257	14	—	Id.	3ª	1	13	80	273,12
Id.	257	15	—	Id.	2ª	0	28	90	89,59

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
			Segue	*Partita catastale n.* 148 (*N.C.*)					
Sugherettina	257	16	—	Seminativo	2a	0	58	30	180,73
Id.	257	17	—	Id.	3a	0	19	30	46,32
Porcareccia	258	1	—	Id.	3a	1	26	60	303,84
Id.	258	2	—	Id.	3a	0	31	40	75,36
Id.	257	10	—	Bosco ceduo	4a	0	19	70	11,82
Sugherettina	257	38(p)	—	Id.	4a	3	25	00	195,00
				Totali		15	09	80	3480,56

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Porcareccia » e « Sugherettina », confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso della Ferraia;

Est: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 258);

Sud, Sud-Ovest: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 258); con parte dei limiti est e nord della particella 38 (foglio 257); con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte sud rimane alla ditta ed ancora con un breve tratto del limite nord di detta particella: con i limiti nord-est e nord-ovest della particella 77 (foglio 257), quindi con il limite di proprietà;

Nord-Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la strada nazionale Cassia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.228.271,70 (unmilioneduecentoventottomiladuecentosettantuno e settanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4040.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baldella Assunta e Matilde fu Giuseppe e Gentili Francesco fu Pietro, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baldella Assunta e Matilde fu Giuseppe, e Gentili Francesco fu Pietro, Fernando e Rita fu Giuseppe e Squarcia Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (prov. di Viterbo);

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baldella Assunta e Matilde fu Giuseppe e Gentili Francesco fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 109.69.61 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 172. — PALEA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldella Assunta e Matilde fu Giuseppe, Gentili Francesco fu Pietro, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 287 (*V.C.*)					
Murelle	V	182	2R	Bosco ceduo	—	6	06	60	1.288,51
Id.	V	84	—	Pascolo	—	3	64	30	826,20
Id.	V	85	—	Id.	—	0	10	70	24,26
Id.	V	86	—	Bosco da frutto	—	7	72	00	1.417,39
Id.	V	87	—	Pascolo	—	0	08	00	25,92
Id.	V	88	—	Id.	—	3	96	40	899,03
Id.	V	89		Casa pror. uso	—	0	00	40	—
Id.	V	177		Pascolo	—	0	34	20	77,58
Id.	V	178	—	Bosco da frutto	—	2	42	60	445,39
Id.	V	179	—	Pascolo	—	4	26	50	967,28
Id.	V	180	—	Bosco ceduo	—	7	78	10	1.652,69
Id.	V	181	—	Pascolo	—	4	05	80	920,34
Id.	V	183	1	Id.		4	53	00	733,86
Id.	V	183	2	Id.	—	3	57	10	1.157,00
Id.	V	184	—	Id.	—	1	61	10	260,96
Id.	V	185	—	Id.	—	0	49	20	79,70
Id.	V	91	—	Bosco da frutto	—	31	40	10	8.591,33
Id.	V	100	1(p)	Pascolo	—	23	94	51	5.430,76
Id.	V	100	2(p)	Id.	—	3	40	00	771,12
Id.	V	99	—	Pascolo	—	0	29	00	65,77
					Totali	109	69	61	25.635,09

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Murelle », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada che mette alle Murelle;

Est. con il limite di proprietà;

Sud e *Sud-Ovest* con il limite di proprietà coincidente con la strada del Tomolo;

Ovest. con la linea del frazionamento operato sulle particelle 100/2 e 100/1 (Sez. V), le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.687.492,20 (cinquemilioniseicentottantasettemilaquattrocentonovantadue e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4041.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ferromin » Società Anonima Mineraria Siderurgica, con sede in Roma, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Ferromin » Società Anonima Mineraria Siderurgica, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Ferromin » Società Anonima Mineraria Siderurgica, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 38.47.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 173. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Ferromin » Società Anonima Mineraria Siderurgica, con sede in Roma, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 750 (*N.C.*)					
S. Antonio	14	73	—	Seminativo	3ª	0	35	50	110,05
Id.	14	74	—	Pascolo cesp.	u	0	02	00	0,34
Id.	14	75	—	Seminativo	4ª	0	34	20	58,14
La Spinosa	21	2(p)	—	Bosco ceduo	2ª	0	70	00	66,50
Botro ai Marmi	21	11	—	Id.	1ª	0	43	20	62,64
Id.	21	12	—	Fabbr. rur.	—	0	05	10	—
Id.	21	19	—	Vigneto	2ª	0	08	80	59,40
La Spinosa	21	20	—	Seminativo	3ª	12	69	70	3.936,07
Id.	21	21	—	Fabbr. rurale	—	0	38	80	—
Id.	21	22	—	Seminativo	4ª	0	15	70	26,69
Id.	21	23	—	Uliveto	3ª	3	17	10	1.331,82
Id.	21	24	—	Seminativo	4ª	0	36	10	61,37
Id.	21	25(p)	—	Bosco ceduo	3ª	3	13	14	156,57
Fucinaia	21	26	—	Seminativo	3ª	1	37	00	424,70
Id.	21	27	—	Vigneto	3ª	0	14	20	59,64
Id.	21	28	—	Bosco ceduo	1ª	3	37	40	489,22
Id.	21	29	—	Fabbr. rurale	—	0	05	70	—
Id.	21	30	—	Seminativo	4ª	0	47	50	80,75
Id.	21	32	—	Id.	3ª	0	39	30	121,83
Id.	21	34	—	Vigneto	3ª	0	18	40	77,28
Montorsi	21	35	—	Fabbr. rur.	—	0	13	00	—
Id.	21	36	—	Seminativo	4ª	6	62	80	1.126,76
M. Rombolo	14	11	—	Pascolo cesp.	u	0	13	90	2,36
Id.	14	12	—	Seminativo	4ª	1	01	80	173,06
Id.	14	18	—	Id.	4ª	2	67	50	454,75
					Totali	38	47	84	8.879,94

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:
1° Accorpamento in località « Cava Ellero », confinante:
Nord: con parte del limite sud-est della particella 79 (foglio 14);
Est: con parte del limite ovest della particella 81 (foglio 14); con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di S. Vincenzo;

Ovest con il limite est della particella 36 (foglio 12); con parte del limite est delle particelle 16 e 19 (foglio 12).

2° Accorpamento in località « La Spinosa » distinto a N.C. al foglio 21, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Marmi;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Cannucce; con la linea del frazionamento operato sulla particella 2, la cui parte sud-est rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella; con la maggior parte del limite ovest della particella 25 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di S. Caterina;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale dello Cannucce.

3° Accorpamento in località « Fucinaia », confinante

Nord: con la strada comunale di S. Vincenzo; con il limite di proprietà coincidente con il fosso Marmi;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite est della particella 25 (foglio 21) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest con il limite di proprietà e con parte del limite est della particella 25 (foglio 21).

4° Accorpamento in località «Montorsi», confinante:

Ovest, Nord ed *Est*: con parte del limite sud della particella 25 (foglio 21);

Sud: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.252.628,45 (tremilioniduecentocinquantaduemilaseicentoventotto e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4042.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Visto il piano particolareggiato di espropriazione

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 144.47.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 174. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene con sede in Roma, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 621 (N.C.)					
Serra Lama	25	19	—	Fabbr. rurale		0	00	34	
Id.	25	18	—	Pascolo	2ª	0	06	90	0,97
Id.	25	20	—	Seminativo	5ª	1	63	80	106,47
Id.	25	21	—	Id.	4ª	0	66	60	86,58
Id.	25	22	—	Id.	4ª	0	69	50	90,35
Id.	25	23	—	Id.	3ª	0	81	80	163,60
Id.	25	24	—	Id.	3ª	1	26	10	252,20
Id.	25	65	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	20	0,66
Id.	25	66	—	Fabbr. rur.	-	0	00	44	—
La Serra	27	15	—	Seminativo	4ª	1	12	60	146,38
Id.	27	16	—	Id.	5ª	1	54	60	100,49
Id.	27	19	—	Bosco ceduo	4ª	0	56	20	21,36
Id.	27	20	—	Bosco alto fusto.	unica	0	69	50	33,36
Id.	28	3	—	Seminativo	4ª	3	06	10	397,93
Id.	28	4	—	Id.	2ª	1	62	40	438,48
Podere S. Iacopo.	28	6	—	Id.	3ª	2	48	30	496,60
Id.	28	7	—	Vigneto	3ª	0	07	20	27,36
Id.	28	8	—	Seminativo arb.	2ª	2	17	30	825,74
Poder Nuovo	28	9	—	Fabbr. rurale	—	0	20	20	—
Id.	28	10	—	Seminativo	2ª	0	04	30	11,61
La Serra	28	12	—	Id.	4ª	3	79	70	493,61
Id.	28	13	—	Pascolo arb.	unica	0	07	70	3,85
Id.	28	14	—	Id.	unica	0	04	10	2,05
Id.	28	15	—	Id.	unica	0	10	00	5,00
Casa La Serra	28	16	—	Fabbr. rurale	—	0	19	80	—
Id.	28	17	—	Pascolo arb.	unica	0	41	30	20,65
Id.	28	18	—	Seminativo	3ª	5	43	20	1.086,40
Id.	28	19	—	Pascolo arb.	unica	0	24	50	12,25
Campone	28	21	—	Seminativo	3ª	1	58	50	317,00
Id.	28	22	—	Vigneto	3ª	0	09	60	36,48
Id.	28	23	—	Semin. arb.	2ª	1	67	60	636,88
I Casalini	28	77	—	Seminativo	2ª	0	27	40	73,98
Id.	28	78	—	Pascolo arb.	unica	0	16	10	8,05
Id.	28	79	—	Id.	2ª	0	41	30	156,94
Id.	28	81	—	Fabbr. rurale	—	0	00	66	—
Grotta ai Corvi	66	16	—	Seminativo	3ª	1	18	40	236,80
Id.	66	17	—	Bosco ceduo	3ª	0	50	30	27,66
Campo all'Ulivo	66	18	—	Id.	3ª	0	80	70	44,38
Id.	66	19	—	Seminativo	3ª	0	58	20	116,40
Id.	66	20	—	Bosco ceduo	5ª	0	30	50	5,80
Id.	66	21	—	Seminativo	2ª	0	18	70	50,49
Id.	66	22	—	Castagneto da frutto	2ª	0	50	20	57,73
La Ribattola.	66	49	—	Seminativo	3ª	0	18	70	37,40
Id.	66	50	—	Uliveto	1ª	2	11	20	865,92
Id.	66	51	—	Pascolo arb.	unica	0	57	20	28,60
Id.	66	52	—	Seminativo arb.	2ª	0	48	40	183,92
Id.	66	53	—	Pascolo arb.	unica	0	41	10	20,55
Id.	66	54	—	Uliveto	1ª	1	09	60	449,36
Id.	66	55	—	Fabbr. rur.	—	0	12	00	—
Id.	66	56	—	Vigneto	2ª	0	03	90	19,50
Id.	66	57	—	Seminativo arb.	3ª	0	48	90	146,70
I Casalini	28	80	—	Id.	2ª	0	66	70	253,46
Id.	28	82	—	Seminativo	3ª	0	05	90	11,80
Id.	28	85	—	Id.	3ª	0	24	60	49,20
Id.	28	88	—	Id.	3ª	0	52	70	105,40
Campone	28	116	—	Fabbr. rurale	—	0	01	40	—
La Serra	28	117(p)	—	Pascolo arb.	unica	0	60	00	30,00
Podere S. Iacopo.	28	119	—	Seminativo	2ª	0	73	10	197,37
La Ribattola.	66	156	—	Fabbricato rur.	—	0	00	32	—
Id.	66	157	—	Seminativo arb.	3ª	0	70	20	210,60
Casa La Serra	28	20	—	Id.	3ª	0	54	50	163,50
Poggio del Gorgo.	37	69	—	Bosco ceduo	4ª	1	23	90	47,08
Id.	37	70	—	Pascolo	1ª	8	45	00	321,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 621 (*N.C.*)					
Poggio del Gorgo	37	71	—	Seminativo	5ª	0	32	50	21,13
Id.	37	72	—	Fabbr. rur.	—	0	00	21	—
Vado alla Lepre	37	73	—	Seminativo	5ª	0	33	80	21,97
Id.	37	74	—	Pascolo cesp.	unica	3	43	30	51,49
Id.	37	75	—	Id.	unica	0	06	20	0,93
Id.	37	76	—	Bosco ceduo	4ª	1	11	90	42,52
Id.	37	77	—	Seminativo	5ª	1	89	30	123,04
Id.	37	78	—	Pascolo	2ª	0	09	50	1,33
Id.	37	79	—	Pascolo cesp.	unica	0	20	60	3,09
Id.	37	80	—	Bosco ceduo	4ª	0	31	40	11,93
Id.	37	81	—	Pascolo	1ª	0	14	70	5,59
Id.	37	82	—	Bosco ceduo	4ª	0	32	40	12,31
Id.	37	83	—	Seminativo	5ª	0	76	40	49,66
Id.	37	84	—	Id.	5ª	0	09	70	6,30
Id.	37	85	—	Pascolo cesp.	unica	5	66	50	84,98
Riparossa	38	29	—	Seminativo	4ª	2	27	80	296,14
Id.	38	30	—	Id.	3ª	0	38	40	76,80
Id.	38	31	—	Castagneto da frutto.	3ª	1	35	80	95,06
Id.	38	32	—	Bosco ceduo	4ª	0	44	80	17,02
Id.	38	48	—	Pascolo	1ª	0	11	60	4,41
Id.	38	49	—	Id.	1ª	1	15	80	44,00
Id.	38	50		Fabbricato rur.	—	0	20	30	—
Id.	38	51	—	Pascolo	1ª	0	05	00	1,90
Id.	38	57	—	Seminativo	5ª	0	71	60	46,54
Id.	38	58	—	Pascolo cesp.	unica	0	11	70	1,75
Id.	38	59	—	Bosco ceduo	5ª	0	04	10	0,78
Id.	38	64	—	Seminativo	4ª	0	03	70	4,81
Posserella	38	60		Bosco ceduo	4ª	0	30	70	11,67
Id.	38	61	—	Seminativo	4ª	2	01	10	261,43
Id.	38	62	—	Seminativo arb.	3ª	0	93	50	280,50
Id.	38	63	—	Seminativo	3ª	0	22	50	45,00
Riparossa	38	65	—	Bosco ceduo	4ª	0	02	20	0,84
Id.	38	66	—	Id.	5ª	0	03	20	0,61
Possarella	38	67		Id.	5ª	0	15	20	2,89
Campo alla Merla	38	148	—	Seminativo	5ª	0	93	70	60,90
Id.	38	149	—	Bosco ceduo	4ª	0	17	60	6,69
Id.	38	153	—	Id.	4ª	0	02	90	1,10
Id.	38	154	—	Id.	4ª	0	04	50	1,71
Id.	38	155	—	Seminativo	5ª	0	98	70	64,15
Id.	38	157	—	Fabbricato rur.	—	0	12	00	—
Id.	38	158	—	Bosco ceduo	4ª	0	04	80	1,82
Id.	38	162		Seminativo	5ª	5	33	00	346,45
Id.	38	163	—	Bosco ceduo	4ª	0	50	00	19,00
Id.	38	164	—	Pascolo	2ª	0	08	90	1,25
Id.	38	165	—	Seminativo	4ª	0	44	30	57,59
Id.	38	167	—	Pascolo	2ª	1	56	80	21,95
Id.	38	168	—	Id.	2ª	0	87	00	12,18
Id.	38	169	—	Pascolo cesp.	unica	0	74	00	11,10
Id.	38	170	—	Pascolo	1ª	0	14	40	5,47
Id.	38	171	—	Pascolo cesp.	unica	0	77	60	11,65
Id.	38	172	—	Bosco ceduo	3ª	0	07	00	3,85
Vado alla Lepre	48	1	—	Pascolo.	1ª	0	96	30	36,59
Id.	48	2	—	Seminativo	5ª	0	10	30	6,69
Id.	48	3	—	Pascolo	1ª	0	01	50	0,57
Id.	48	4	—	Id.	1ª	0	05	30	2,01
Id.	48	5	—	Seminativo	5ª	2	37	70	154,50
Id.	48	6	—	Pascolo	1ª	0	01	00	0,38
Id.	48	7	—	Id.	1ª	0	14	40	5,47
Id.	48	8	—	Id.	1ª	0	01	90	0,72
Id.	48	9	—	Id.	1ª	0	01	60	0,61
Id.	48	10	—	Fabbr. rurale	—	0	02	40	—
Vallinari	48	22	—	Seminativo	4ª	0	09	80	12,74
Id.	48	16	—	Pascolo	1ª	9	91	70	376,85
Dormi	48	31	—	Pascolo cesp.	unica	0	99	80	14,97
Id.	48	32	—	Seminativo	5ª	0	40	00	26,00
Id.	48	33	—	Id.	5ª	1	85	20	120,38
Vallinari	48	65	—	Fabbr. rurale	—	0	00	32	—
I Prati	37	50	—	Seminativo	5ª	0	38	90	25,29
Id.	37	51	—	Pascolo	1ª	1	49	70	56,89
Vado alla Lepre	37	62	—	Id.	1ª	3	13	30	119,05
Id.	37	63	—	Fabbr. rurale	—	0	16	70	—
Id.	37	64	—	Pascolo	2ª	0	02	40	0,34
Id.	37	65	—	Seminativo	4ª	0	99	80	129,74

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 621 (*N.C.*)					
Vado alla Lepre	37	66	—	Pascolo	2ª	0	05	70	0,80
Id.	37	67	—	Seminativo	3ª	2	30	90	461,80
Poggio del Gorgo	37	68	—	Pascolo cesp.	unica	0	51	40	7,71
Puntoni	83	1	—	Incolto prod.	unica	6	89	00	41,34
Id.	83	15	—	Id.	unica	0	66	20	3,97
Id.	83	16	—	Id.	unica	1	00	90	6,05
Id.	83	17	—	Uliveto	2ª	0	46	60	125,82
Id.	83	18	—	Fabbr. rurale	—	0	25	20	—
Id.	83	19	—	Seminativo	3ª	5	48	70	1.097,40
Id.	83	20	—	Id.	2ª	4	87	10	1.315,17
Id.	83	21	—	Id.	2ª	0	99	90	269,73
Id.	83	30	—	Pascolo arb.	unica	0	34	80	17,40
Id.	83	31	—	Seminativo	2ª	1	52	80	412,56
Id.	83	32	—	Id.	2ª	0	61	10	164,97
Id.	83	33	—	Seminativo	2ª	0	39	30	106,11
					Totali	144	47	39	17.109,90

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « La Serra » distinto a N.C. al foglio 27, confinante:
Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada vicinale delle Serre coincidente in parte con il limite di proprietà;
Ovest: con parte del limite est della particella 13; con il limite ovest della particella 14.

2° Accorpamento in località « Serra Lama », confinante:
Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Serre.

3° Accorpamento in località « Casa la Serra », distinto a N.C. al foglio 28, confinante:
Nord: con parte del limite sud della particella 117;
Est: con parte del limite sud della particella 117; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Vecchienne;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con il botro Casalini;
Ovest e *Nord-Ovest*: con parte del limite est della particella 5; con i limiti sud ed est della particella 11; con il limite est della particella 118; con la linea del frazionamento operato sulla particella 117 la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella.

4° Accorpamento in località « Podere Riparossa », confinante:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Prati;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

5° Accorpamento in località « Podere Campo la Merla », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.120.891,83 (cinquemilionicentoventimilaottocentonovantuno e cent. 83) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4043.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 62.37.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 175. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta «Larderello» S. A. per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene con sede legale in Roma, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 668 (N. C.)					
Canteo	182	53		Seminativo	4ª	2	19	90	197,91
Id.	182	62		Pascolo	1ª	1	65	40	69,47
Id.	182	63	—	Seminativo	4ª	1	74	90	157,41
Id.	182	64	—	Id.	4ª	6	58	10	592,29
L'Agresto	182	89	—	Id.	3ª	0	21	40	42,80
Canteo	182	90	—	Bosco ceduo	3ª	1	68	50	79,19
Campi di Taddei	190	2	—	Id.	3ª	2	47	20	116,18
Id.	190	3	—	Pascolo	2ª	2	97	10	62,39
Id.	190	4	—	Pascolo arb.	unica	1	86	70	46,68
Casalino	190	15	—	Pascolo	2ª	4	14	20	86,98
Id.	190	16	—	Pascolo cesp.	unica	0	17	60	2,29
Paludino	190	17	—	Bosco ceduo	3ª	1	25	30	58,89
Montecaciaia	190	19		Pascolo cesp.	unica	0	42	10	5,47
Id.	190	21	—	Pascolo	1ª	0	26	30	11,05
Id.	190	22	—	Bosco ceduo	2ª	0	63	90	14,73
Id.	190	23	—	Id.	2ª	0	08	50	5,95
Id.	190	24	—	Bosco alto fusto	unica	0	28	20	22,56
Id.	190	25	—	Seminativo	3ª	1	18	80	237,60
Id.	190	26	—	Uliveto	3ª	0	06	10	18,30
Id.	190	27	—	Id.	3ª	0	39	30	117,90
Id.	190	28	—	Seminativo	3ª	0	36	10	72,20
Id.	190	29	—	Id.	4ª	0	35	30	31,77
Id.	190	30	—	Fabbr. rur.	—	0	11	40	—
Id.	190	31	—	Seminativo	3ª	0	26	80	53,60
Id.	190	33	—	Pascolo cesp.	unica	0	38	30	4,98
Id.	190	34	—	Seminativo	4ª	0	99	60	89,64
La Valle	190	43	—	Bosco ceduo	3ª	3	66	60	172,30
Pian delle Prata	211	95	—	Uliveto	3ª	1	23	10	369,30
Molino delle Venelle	213	6	—	Pascolo	1ª	0	10	20	4,28
Pian delle Prata	210	32	—	Seminativo	4ª	0	55	60	50,04
Id.	210	33	—	Seminativo arb.	4ª	0	38	30	67,03

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 668 (*N.C.*)					
Pian delle Prata	211	22	—	Pascolo	1ª	0	05	90	2,48
Id.	211	31	—	Seminativo	3ª	1	42	70	285,40
Id.	211	32	—	Pascolo arb.	unica	0	65	00	16,25
Id.	211	38	—	Id.	unica	0	09	00	2,25
Il Verdiano	211	48	—	Seminativo	3ª	0	89	80	179,60
Id.	211	49	—	Incolto prodутт.	1ª	1	02	30	25,58
Id.	211	50	—	Seminativo	4ª	0	02	40	2,16
Id.	211	61	—	Id.	4ª	1	32	40	119,16
Id.	211	62	—	Bosco ceduo	4ª	0	08	30	2,08
Id.	211	63	—	Pascolo	1ª	0	12	90	5,42
I Felciai	211	78	—	Vigneto	2ª	0	80	80	444,40
Id.	211	79	—	Seminativo	4ª	0	70	60	63,54
Id.	211	80	—	Fabbr. rur.	—	0	21	80	—
Id.	211	81	—	Id.	—	0	29	30	—
Id.	211	82	—	Uliveto	3ª	0	21	10	63,30
Il Verdiano	211	69	—	Pascolo	1ª	0	12	90	5,42
I Felciai	211	83	—	Seminativo	4ª	0	20	40	18,36
Pian delle Prata	211	84	—	Id.	3ª	1	87	60	375,20
Id.	211	85	—	Incolto prod.	1ª	2	33	20	58,30
Id.	211	86	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	00	0,94
Id.	211	87	—	Id.	3ª	0	24	50	11,51
Id.	211	88	—	Seminativo	3ª	0	10	30	20,60
Id.	211	89	—	Vigneto	2ª	0	65	00	357,50
Id.	211	90	—	Seminativo	3ª	0	31	50	63,00
Id.	211	91	—	Incolto prod.	1ª	0	20	40	5,10
Id.	211	92	—	Seminativo	3ª	8	20	00	1.640,00
Id.	211	93	—	Uliveto	3ª	0	47	40	142,20
Id.	211	94	—	Seminativo	4ª	0	89	90	80,91
L'Agresto	182	43	—	Id.	4ª	0	07	60	6,84
					Totali	62	37	80	6.888,68

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º) Accorpamento in località «Montecaciaia», confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada vicinale di Serrazzano coincidente in parte con il limite di proprietà; con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà;

2º) Accorpamento in località «Canteo» confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Pianette;

Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

3º) Accorpamento in località «Pian delle Prata», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est e *Sud-Est*: con i limiti amministrativi del comune di Castelnuovo V. C. e della provincia di Grosseto coincidente con il fiume Cornia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Lagoni;

Nord-Ovest. con il limite sud della particella 29 (foglio 210); con la strada vicinale delle Prata; con il limite sud della particella 77 (foglio 211); con la strada vicinale delle Prata, con un breve tratto del botro delle Prata; con il limite est della particella 68 (foglio 211); con parte del limite sud della particella 60 (foglio 211); con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.310.293,55 (unmilionetrecentodiecimiladuecentonovantatre e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4044.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 243.04.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 176. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Larderello » Soc. An. per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1837 (N. C.)					
Bagnolo	10	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	27	10	20,33
Id.	10	3	—	Castagneto	2ª	0	28	60	42,90
Id.	10	4	—	Id.	3ª	0	11	70	10,53
Id.	10	5	—	Id.	4ª	0	43	80	17,52
Id.	10	6	—	Id.	2ª	2	15	30	322,95
Id.	10	7	—	Bosco ceduo	2ª	0	73	20	87,84
I Giardini	10	18	—	Id.	3ª	0	28	00	25,20
Id.	10	19	—	Uliveto	3ª	0	89	90	359,60
Id.	10	25	—	Seminativo	3ª	0	11	40	25,08
Id.	10	35	—	Uliveto	3ª	3	74	50	1.498,00
Id.	10	36	—	Fabbr. rur.	—	0	28	30	—

Segue: *Partita catastale n.* 1837 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
I Giardini	10	37	—	Seminativo arb.	3ª	0	16	90	54,08
Id.	10	38	—	Vigneto	1ª	0	02	80	23,80
Id.	10	40	—	Fabbr. rur.	—	0	05	90	—
Id.	10	41	—	Vigneto	3ª	0	54	50	218,00
Id.	10	42	—	Id.	3ª	0	64	70	278,21
Zuccantine	1	46	—	Fabbr. rur.	—	0	26	30	—
I Giardini	10	58	—	Uliveto	1ª	0	60	80	577,60
Id.	10	59	—	Seminativo arb.	1ª	0	12	90	70,95
Id.	10	60	—	Uliveto	2ª	0	71	30	445,63
Id.	10	74	—	Id.	4ª	2	01	70	544,59
Id.	10	75	—	Id.	2ª	0	55	50	346,87
Carboli	37	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	69	90	62,91
Id.	37	2	—	Id.	3ª	2	53	40	228,06
Id.	37	3	—	Seminativo	3ª	6	32	00	1.390,40
Id.	37	4	—	Id.	3ª	10	03	90	2.208,58
Id.	37	5	—	Pascolo cesp.	2ª	1	64	70	32,94
Id.	37	6	—	Seminativo	3ª	3	03	80	668,36
Id.	37	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	60	00	54,00
Pod. Carbolino	37	8	—	Uliveto	3ª	0	87	30	349,20
Carboli	37	9 (p)	—	Pascolo arb.	unica	2	60	00	194,97
Id.	37	10	—	Uliveto	2ª	1	47	80	923,75
Id.	37	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	15	70	3,14
Pod. Carboli	37	12	—	Fabbr. rur.	—	0	15	70	—
Id.	37	13	—	Id.	—	0	10	60	—
Podere Carbolino	37	14	—	Id.	—	0	13	40	—
Id.	37	15	—	Vigneto	3ª	0	22	40	96,32
Id.	37	16(p)	—	Bosco ceduo	4ª	1	05	00	78,56
Carboli	37	17(p)	—	Id.	5ª	0	30	00	9,30
Id.	37	18	—	Seminativo	4ª	2	14	70	311,32
Zolfinaia	37	30	—	Bosco ceduo	3ª	1	43	20	128,88
Id.	37	31	—	Pascolo cesp.	2ª	0	07	30	1,46
Carboli	37	42	—	Seminativo	4ª	1	46	30	212,13
Campidoglio	38	24	—	Pascolo cesp.	2ª	0	28	90	5,78
Cagnino	39	1	—	Seminativo	3ª	7	18	90	1.581,58
Id.	39	2	—	Vigneto	3ª	1	22	60	527,18
Id.	39	3	—	Uliveto	3ª	1	99	40	797,60
Id.	39	4	—	Seminativo	3ª	0	33	70	74,14
Id.	39	5	—	Fabbr. rur.	—	0	15	30	—
Id.	39	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	48	80	9,76
Id.	39	7	—	Bosco ceduo	4ª	2	87	60	215,70
Id.	39	18	—	Seminativo	4ª	0	65	10	94,40
Id.	39	19	—	Pascolo cesp.	2ª	4	85	00	97,00
Id.	39	20	—	Seminativo	4ª	1	01	20	146,74
Id.	39	21	—	Id.	4ª	2	27	30	329,58
Carboli	39	27	—	Bosco ceduo	4ª	5	93	80	445,35
Id.	39	28	—	Pascolo cesp.	2ª	2	11	90	42,38
Zolfinaie	39	29	—	Bosco ceduo	4ª	1	05	50	79,13
Id.	39	30	—	Seminativo	4ª	1	33	80	194,01
Id.	39	37	—	Bosco ceduo	4ª	0	67	00	50,25
Id.	39	38	—	Id.	4ª	4	26	30	618,13
Id.	39	39	—	Fabbr. rur.	—	0	23	00	—
Id.	39	40	—	Pascolo arb.	unica	1	31	10	98,33
Id.	39	41	—	Uliveto	4ª	3	17	70	857,79
Id.	39	43	—	Pascolo arb.	unica	0	20	10	15,07
Id.	39	44	—	Bosco ceduo	4ª	1	09	60	82,20
Id.	39	45	—	Id.	3ª	0	91	70	82,53
Id.	39	46	—	Seminativo	4ª	0	15	40	22,33
Zuccantine	1	40	—	Pascolo cesp.	2ª	1	84	90	36,98
Id.	1	41	—	Seminativo	3ª	0	08	10	17,82
Id.	1	42	—	Id.	4ª	0	33	10	48,00
Id.	1	44	—	Seminativo arb.	6ª	1	01	50	106,58
Id.	1	45	—	Uliveto	3ª	1	86	60	746,40
Id.	1	47	—	Seminativo	3ª	0	42	00	92,40
Id.	1	48	—	Pascolo	unica	2	02	60	83,07
Id.	1	49	—	Seminativo	4ª	0	60	70	88,01
Id.	1	51	—	Pascolo arb.	unica	2	38	50	178,88
Bastioni	2	1	—	Seminativo	3ª	0	24	00	52,80
Id.	2	2	—	Id.	3ª	2	81	50	619,30
Id.	2	3 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	2	10	00	189,00
Id.	2	4	—	Pascolo cesp.	2ª	0	45	50	9,10
Id.	2	5	—	Seminativo	3ª	1	09	40	240,68
Id.	2	6	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	30	4,71

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1837 (*N.C.*)					
Bastioni	2	7	—	Seminativo	3ª	1	78	90	393,58
Id.	2	8	—	Id.	4ª	6	30	40	914,08
Id.	2	9	—	Id.	4ª	4	25	10	616,40
Id.	2	10	—	Uliveto	3ª	0	28	10	112,40
Id.	2	11	—	Seminativo	3ª	0	27	30	60,06
Id.	2	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	90	3,98
Id.	2	13	—	Fabbr. rur.	—	0	02	30	—
Id.	2	14	—	Pascolo cesp.	3ª	4	74	10	56,89
Id.	2	15	—	Seminativo	3ª	1	12	90	248,38
Id.	2	16	—	Pascolo cesp.	1ª	0	47	60	23,32
Id.	2	19	—	Seminativo	2ª	2	65	10	848,32
Id.	3	1	—	Fabbr. rur.	—	0	20	50	—
Id.	3	2	—	Uliveto	2ª	0	67	80	423,75
Id.	3	3	—	Seminativo	4ª	4	14	10	600,45
Id.	3	4	—	Id.	4ª	0	60	20	87,29
Id.	3	5	—	Bosco ceduo	4ª	0	34	70	26,02
Id.	3	19	—	Seminativo	3ª	2	55	40	561,88
Zuccantine	4	29	—	Id.	4ª	0	79	00	114,55
Id.	4	30	—	Uliveto	3ª	2	55	80	1.023,20
Id.	4	31		Fabbr. rur.	—	0	29	10	—
Id.	4	32	—	Bosco ceduo	3ª	2	30	60	207,54
Id.	4	33	—	Seminativo	4ª	0	42	50	61,63
Id.	4	34	—	Pascolo arb.	unica	9	80	70	735,51
Id.	4	35	—	Seminativo	4ª	0	96	80	140,36
Id.	4	36	—	Bosco ceduo	4ª	0	14	60	10,93
Id.	4	37	—	Id.	4ª	0	17	90	13,43
Id.	4	38	—	Id.	4ª	0	16	00	12,00
Id.	4	39	—	Seminativo	3ª	1	81	80	399,96
Id.	4	41	—	Id.	4ª	6	16	20	893,49
Mancino (Pod. S. Enrico)	7	42	—	Bosco alto fusto	2ª	0	05	30	4,24
Id.	7	43	—	Seminativo	3ª	1	42	20	312,84
Podere Galileo	7	44		Seminativo arb.	3ª	0	56	40	180,48
Mancino (Pod. S. Enrico)	7	45	—	Seminativo	3ª	2	87	40	632,28
Podere Galileo	7	53	—	Uliveto	2ª	3	24	60	2.028,75
Bagnolo	10	1	—	Seminativo arb.	5ª	0	08	50	14,45
Zolfinaie	39	47	—	Bosco ceduo	4ª	0	26	20	19,65
Id.	39	48	—	Uliveto	3ª	1	11	00	444,00
Id.	39	49		Seminativo	4ª	0	91	40	132,53
Id.	39	50	—	Bosco ceduo	5ª	0	44	90	13,02
Id.	39	51	—	Pascolo cesp.	2ª	0	10	40	2,08
Id.	39	55	—	Seminativo	4ª	0	24	50	35,53
Id.	39	56	—	Pascolo cesp.	2ª	0	48	80	9,76
Id.	39	57		Seminativo	3ª	0	10	70	23,54
Id.	39	58	—	Id.	4ª	0	29	40	42,63
Gordenne	39	60	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	10	4,02
Id.	39	61	—	Seminativo	3ª	0	04	20	9,24
Campi delle Fave	40	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	60	4,14
Le Gorghe	1	1	—	Bosco alto fusto	1ª	0	35	10	45,63
Id.	1	2	—	Pascolo arb.	unica	0	43	60	32,70
Id.	1	3	—	Bosco alto fusto	1ª	0	14	20	18,46
Id.	1	4	—	Pascolo arb.	unica	0	75	30	56,48
Id.	1	5	—	Bosco ceduo	3ª	2	19	80	197,82
Id.	1	6	—	Id.	3ª	3	17	50	285,75
Id.	1	7	—	Id.	3ª	0	62	40	56,16
Id.	1	8	—	Id.	4ª	0	26	00	19,50
Id.	1	9	—	Seminativo	3ª	8	03	80	1.768,36
Id.	1	10	—	Bosco ceduo	2ª	0	29	20	35,04
Id.	1	11	—	Seminativo arb.	3ª	0	21	80	69,76
Id.	1	12	—	Seminativo	3ª	5	77	60	1.270,72
Id.	1	13	—	Bosco ceduo	2ª	0	69	80	83,76
Id.	1	14	—	Seminativo	3ª	3	27	00	719,40
Id.	1	16	—	Id.	4ª	2	98	90	433,41
Id.	1	17	—	Fabbr. rur.	—	0	37	50	—
Id.	1	18	—	Bosco ceduo	3ª	3	10	90	279,81
Zuccantine	4	43	—	Id.	3ª	1	92	70	173,43
Capannone	4	67(p)	—	Seminativo	4ª	2	80	37	406,55
Le Gorghe	1	19	—	Id.	4ª	1	10	80	160,66
Id.	1	20	—	Uliveto	2ª	0	91	40	571,25
Id.	1	21	—	Id.	2ª	0	57	10	356,87
Id.	1	22	—	Seminativo arb.	3ª	1	23	90	396,48
Id.	1	23	—	Seminativo	3ª	0	68	40	150,48

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1837 (*N. C.*)					
Le Gorghe	1	24	—	Pascolo arb.	unica	1	04	80	78,60
Id.	1	25	—	Bosco ceduo	3a	0	59	10	53,19
Id.	1	26	—	Seminativo arb.	3a	1	25	70	402,24
Id.	1	27	—	Pascolo cesp.	3a	0	05	00	0,60
Id.	1	28	—	Seminativo	3a	4	54	90	1.000,78
Id.	1	33	—	Uliveto	3a	0	70	40	281,60
Id.	1	34	—	Bosco ceduo	3a	2	84	60	256,14
Id.	1	35	—	Id.	2a	2	53	80	304,56
Id.	1	36	—	Pascolo arb.	unica	0	48	10	36,08
Id.	1	37	—	Seminativo	4a	1	05	80	153,41
Id.	1	52	—	Uliveto	3a	0	61	90	247,60
Zuccantine	4	40	—	Pascolo arb.	unica	1	23	10	92,33
Id.	4	42	—	Id.	unica	0	08	50	6,38
					Totali	243	04	37	43.910,12

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti

1°) Accorpamento in località « Bastioni », confinante :

Nord : con parte del limite ovest delle particelle 31 (foglio 1) e 3 (foglio 2) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 2) la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella ; con i limiti sud, est e con parte di quello nord della particella 43 (foglio 1) ; con parte del limite sud della particella 31 (foglio 1) ; con il limite sud della particella 32 (foglio 1) ; con parte del limite sud della particella 39 (foglio 1) ; con il limite sud-ovest della particella 50 (foglio 1) ; con parte dei limiti ovest e sud della particella 15 (foglio 4) ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 67 (foglio 4) la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso la Dirota e con la strada vicinale delle Allumiere ; con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 3) ; con il limite nord della particella 9 (foglio 3) ; per un breve tratto con la strada vicinale delle Allumiere ; con i limiti nord ed ovest della particella 17 (foglio 2) ; con il limite di propretà ;

Ovest : con il limite amministrativo della provincia di Pisa coincidente con il fiume Cornia.

2°) Accorpamento in località « Le Gorghe », confinante :

Nord : con il limite amministrativo della provincia di Pisa coincidente con il fosso delle Gorghe ;

Est : con il limite amministrativo della provincia di Pisa coincidente con il fosso delle Gorghe ; con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 4) ; con il limite ovest della particella 1 (foglio 3) ; con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 4) ; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 2 (foglio 4) ;

Sud : con la strada vicinale delle Gorghe ; con parte del limite nord della particella 6 (foglio 4) ; con il limite nord e con parte di quello ovest della particella 15 (foglio 4) ; con il limite nord della particella 39 (foglio 1) coincidente per la maggior parte con il fosso dei Ricavi :

Ovest : con i fossi dei Ricavi e delle Zuccatine.

3°) Accorpamento in località « I Bagnoli », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Mancini ;
Est, Sud ed *Ovest* : con il limite di proprietà.

4°) Accorpamento in località « Caghino », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale del Poggio ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Acqua Calda e con la strada vicinale del Poggio ;

Ovest : con il fosso Zolfinaie ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 17,9 e 16 (foglio 37) le cui parti sud rimangono alla ditta ; con la strada vicinale del Caghino ; con il limite di proprietà.

È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 37.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.218.228,25 (quindicimilioniduecentodiciottomiladuecentoventotto e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4045.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Avezzano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, per i terreni ricadenti in comune di Avezzano (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avezzano (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 7.70.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 177. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Avezzano (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3371 (N.C.)					
Quercia da Piedi	5	986	—	Seminativo	—	3	78	50	1 703,25
Valle Transita	5	1122	—	Id.	—	0	99	90	449,55
Id.	5	1128	—	Id.	—	0	27	90	125,55
Id.	5	1136	—	Id.	—	0	26	50	119,25
Fossa Bucaletto	37	229	—	Id.	—	0	48	30	89.35
Caruscino	37	258	—	Id.	—	1	89	10	141,82
					Totali	7	70	20	2.628,77

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dalle particelle: 986, 1122, 1128 e 1136 (foglio 5); 229 e 258 (foglio 37).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.038.364,15 (unmilionetrentottomilatrecentosessantaquattro e cent. 15), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4046.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Celano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila),

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 61.98.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 178. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Celano (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3567 (*N.C.*)					
Rava Roscia	7	154	—	Seminativo	7ª	0	69	40	24,98
Porciano di Sopra	10	449	—	Id.	4ª	0	07	70	23,87
S. Lorenzo	20	296	—	Id.	4ª	0	05	20	16,12
Id.	20	299	—	Id.	4ª	0	04	10	12,71
Porciano	26	35	—	Id.	7ª	0	31	40	11,30
Id.	26	136	—	Pascolo arb.	2ª	0	02	60	0,90
Id.	26	141	—	Seminativo	6ª	0	10	60	9,00
Id.	26	142	—	Id.	6ª	0	05	80	4,93
Id.	26	143	—	Id.	6ª	0	20	80	17,68
Id.	26	144	—	Id.	6ª	0	06	30	5,35

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				Segue: *Partita catastale n.* 3567 (*N.C.*)					
Costa	26	287	—	Seminativo	6ª	0	14	10	11,99
Peschio Formoso	27	49	—	Area di fabbr. distrutto	—	0	00	49	—
Id.	27	55	—	Id.	—	0	00	24	—
Paese Vecchio	27	299	—	Id.	—	0	02	70	—
Costa	27	330	—	Id.	—	0	00	55	—
Id.	27	338	—	Id.	—	0	06	20	—
Paese Vecchio	27	339	—	Id.	—	0	00	73	—
Fossa Bocaletto	28	1	—	Seminativo	5ª	0	01	90	3,51
Id.	28	22	—	Id.	5ª	0	58	50	108,23
S. Martino	28	23	—	Id.	5ª	7	52	20	1,391,57
Caroscino	28	97	—	Seminativo	5ª	3	44	50	637,33
Prato Lungo	33	124	—	Id.	4ª	0	66	40	205,84
Id.	33	125	—	Id.	4ª	0	39	50	122,45
Id.	33	418	—	Seminativo arb.	2ª	0	21	40	83,46
Atrano	33	426	—	Seminativo	6ª	0	31	00	26,35
Id.	33	432	—	Id.	6ª	0	66	00	56,10
Oliveto Masciarelli	7	345	—	Id.	5ª	11	19	00	4.058,63
Le Cicivette	8	163	·	Seminativo arb.	5ª	1	71	80	94,49
Id.	8	164	—	Seminativo	7ª	0	05	30	1,91
Id.	8	165	—	Id.	7ª	1	03	80	37,37
Castagnola	8	202	—	Id.	7ª	0	39	10	14,08
Id.	8	203	—	Bosco ceduo	2ª	0	15	10	18,12
Id.	8	204	—	Pascolo	2ª	0	03	60	0,90
Id.	8	205	—	Seminativo	7ª	0	36	80	13,25
Costa	26	311	—	Id.	4ª	0	60	40	187,24
Id.	26	313	—	Id.	4ª	1	51	60	469,96
Vicenna	26	320	—	Id.	4ª	26	33	20	8.162,92
Costa	27	324	—	Id.	5ª	0	40	60	75,11
Id.	27	325	—	Vigneto	—	2	42	90	1.578,85
Paese Vecchio	27	356	—	Area fabbr. distr.	—	0	04	00	—
S. Maria	27	424	—	Seminativo	4ª	0	01	30	4,03
				Totali .		61	98	81	17.490,53

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º) Accorpamento in località « Cicivetta », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà

2º) Accorpamento in località « Oliveto » Masciarelli », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Masatella.
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Tiburtina-Valeria;
Ovest: con parte dei limiti est e nord della particella 390 (foglio 27); con i limiti sud, est e nord della particella 360 (foglio 27) con il limite di proprietà.

3º) Accorpamento in località « Porciano », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

4º) Accorpamento in località « Costa », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà e con parte del limite nord-ovest della particella 390 (foglio 27); con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

5º) Accorpamento in località « Vicenna », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale Vicenna-S. Martino;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Vicenna-S. Martino.
È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 28.

6º) Accorpamento in località « Pratolungo », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà:

Si espropriano inoltre le particelle: 35 (foglio 26); 49, 55, 299 e 339 (foglio 27); 97 (foglio 28); 154 (foglio 7); 449 (foglio 10; 296 e 299 (foglio 20); 426 e 432 (foglio 33).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.818.305,30 (duemilioniottocentodiciottomilatrecentocinque e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4047.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2466, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione nel terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 275.72.00, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto e corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 278.24.90.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 176.12.30 corrispondenti per effetto della succitata delibera ad ettari 177.48.58, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 99.59.70 corrispondenti per effetto della succitata deliberazione ad ettari 100.76.32.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 179. — Palla.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano fu Vincenzo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 28462 (*V.C.*)			
Malvicino	146	185	—	Bosco ceduo	11	12	143,68
Id.	146	186	—	Seminativo	35	53	1.485,15
Id.	146	189	—	Bosco ceduo.	7	33	94,70
Id.	146	190	—	Id.	7	82	101,04
Id.	146	191(p)		Seminativo	505	20	12.094,48
Id.	146	191	1	Id.	363	20	8.695,01
Id.	146	192	—	Bosco ceduo.	23	35	301,68
Id.	146	193	—	Seminativo	16	89	706,00
Id.	146	194(p)	—	Id.	37	37	894,65
Id.	146	195(p)	—	Bosco ceduo	45	54	588,38
Rubbia del Casale	68	37	—	Id.	13	19	170,39
Quarto 40 rubbia	68	36	—	Seminativo	694	69	16.630,89
				Totali	1.761	23	41.906,05

Pari ad Ha. 176.12.30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2466 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 177.48.58 e ad un reddito dominicale di L. 54.237,51 (cinquantaquattromiladuecentotrentasette e cent. 51).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Malvicino » e « Controne », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 194,195 e 191, (mappa 146) le cui parti Nord sono comprese nei territori costituenti il terzo residuo;
Est: con parte del limite Ovest della particella 183 (mappa 146); con il limite Ovest delle particelle 187 e 188 (mappa 146); con parte del limite Ovest della particella 182 (mappa 146); con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Boccea;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Prataroni.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.207.384,10 (diciassettemilioniduecentosettemilatrecentottantaquattro e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piscini Angeloantonio, Costantino, Pietro Urbano e Angela fu Vincenzo, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 20314 (*V. C.*)			
Carnazzetto	146	118	—	Bosco ceduo.	2	68	34,62
Id.	146	119(p)	—	Seminativo	379	94	9.095,76
Id.	146	120(p)	—	Pascolo	44	35	606,70
Id.	146	121	—	Seminativo	18	62	445,78
Id.	146	122	—	Pascolo	1	12	15,31
Id.	146	123(p)	—	Id.	4	33	59,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 20314 (*N.C.*)			
Carnazzetto	146	124(p)	—	Seminativo	14	06	336,71
Campitelli	146	69(p)	—	Bosco ceduo	8	03	103,74
Id.	146	70	—	Pascolo	15	74	376,81
Id.	146	71	—	Id.	4	01	54,87
Id.	146	72	—	Id.	12	25	167,58
Id.	146	73	—	Id.	36	75	502,74
Id.	146	74(p)	—	Id.	3	14	75,17
Id.	146	77	—	Id.	4	15	99,33
Id.	146	201	—	Bosco ceduo.	34	89	450,79
Id.	146	68(p)	—	Seminativo	26	29	629,49
Carnazzano.	146	177(p)		Id.	42	85	1.025,86
				Totali	653	20	14.080,46

Pari ad Ha. 65.32.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2466 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 65.32.00 e ad un reddito dominicale di L. 16.732,86 (sedicimilasettecentotrentadue e cent. 86).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale N. 28462 (*V. C.*) *intestata a: Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano fu Vincenzo*			
Malvicino.	146	184	—	Bosco ceduo	0	90	11,63
Id.	146	194(p)		Seminativo	3	30	79,00
Id.	146	196	—	Bosco ceduo.	1	13	14,59
Id.	146	197	—	Id.	0	44	5,70
Id.	146	195(p)		Id.	1	60	20,67
Id.	146	191(p)		Seminativo	335	40	8.029,48
				Totali	342	77	8.161,07

Pari ad Ha. 34.27.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2466 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 35.44.32 e ad un reddito dominicale di L. 10.385,90 (diecimilatrecentottantacinque e cent. 90).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Malvicino» e «Centrone» distinto a V. C. alla mappa 146, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 119,123,120 e 124, le cui parti Nord rimangono alla ditta;
Est: con il fosso del Faraone coincidente in parte con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 68 e 69, le cui parti Nord rimangono alla ditta; con il Rio Maggiore; con la linea del frazionamento operato sulla particella 74, la cui parte Ovest rimane alla ditta; con il Rio Maggiore; con il limite Sud-Est delle particelle 78 e 81; con parte dei limiti Sud ed Est della particella 202; con la linea del frazionamento operato sulla particella 119 la cui parte Ovest rimane alla ditta.

2° Accorpamento in località «Malvicino» e «Centrone» distinto a V. C. alla mappa 146, confinante

Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite Sud della particella 177 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte Nord rimane alla ditta;
Est: con il limite Sud-Ovest della particella 178 e con parte del limite Ovest delle particelle 179/1, e 183;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 191,195 e 194 le cui parti Sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Prataroni.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Superficie Riv. Ha	Reddito dom. Lire	Reddito dom. riv. Lire
Partita n. 20314 (V. C.)	65.32.00	65.32.00	14.080,46	16.732,86
Partita n. 28462 (V. C.)	34.27.70	35.44.32	8.161,07	10.385,90
	99.59.70	100.76.32	22.241,53	27.118,76

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4048.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni, maritata Corsini, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni maritata Corsini, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del pesente decreto;

Udito il parere in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni maritata Corsini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 237.53.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 180. — PALLA.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni maritata Corsini, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale N. 1421 (*N. C.*)					
Melosella.	135	56(p)	—	Uliveto	4ª	5	36	94	1.342,35
Caprareccia.	135	49	—	Id.	4ª	12	28	80	3.072,00
Id.	135	79	—	Seminativo arborato	3ª	2	50	50	876,75
Pozzino	134	5(p)	—	Seminativo	4ª	27	18	50	4.757,37
Id.	134	6	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Pod. Pratacci.	134	8(p)	—	Seminativo	4ª	18	02	80	3.154,90
Pratacci .	134	32	—	Id.	3ª	0	7	40	19,98
Morte allo Sbirro.	134	53	—	Id.	3ª	1	65	60	447,12
Pozzino	134	28	—	Id.	4ª	3	29	60	576,80
Id.	134	4(p)	—	Id.	3ª	2	66	90	720,63
Pratacci	134	22(p)	—	Id.	3ª	25	93	20	7.001,64
Id.	134	43	—	Id.	3ª	1	04	00	280,80
Pod. Pratacci.	134	7	—	Fabbricato rurale	—	0	60	00	—
Morte Sbirro.	134	34	—	Seminativo	3ª	0	45	80	123,66
S. Carlo	145	54	—	Id.	2ª	0	31	30	118,94
Id.	133	43(p)	—	Id.	2ª	0	91	00	345.80
Pratacci	134	31	—	Id.	4ª	0	10	60	18,55
Ombrone. .	133	50	—	Bosco alto fusto.	4ª	0	12	80	6,40
Podere Spadino.	133	51	—	Seminativo	2ª	3	24	60	1.233,48
Feltrino	133	52	—	Id.	3ª	2	72	20	734,94
S. Carlo	133	40	—	Pascolo.	2ª	0	81	40	52,91
Id.	133	53	—	Seminativo	3ª	0	54	20	146,34
M. Bottigli	149	34	—	Id.	4ª	3	82	20	668,85
Id.	149	32	—	Id.	3ª	0	31	80	85,86
Id.	149	33	—	Id.	4ª	0	82	50	144,38
Id.	149	44	—	Id.	5ª	31	03	60	3.103,60
Id.	149	39	—	Id.	5ª	5	15	50	515,50
Id.	149	40	—	Id.	4ª	0	69	20	121,10
Id.	149	35	—	Fabbricato rurale	—	0	42	60	—
Id.	149	36	—	Seminativo	4ª	0	57	60	100,80
Id.	149	41	—	Id.	4ª	8	63	00	1.510,24
Id.	149	46	—	Pascolo cesp.	3ª	0	11	70	2,34
Id.	149	47	—	Seminativo	4ª	0	11	90	20,83
Id.	149	45	—	Pascolo cesp.	3ª	12	66	80	253,36
Id.	149	52	—	Seminativo	4ª	0	27	50	48,13
Id.	149	53	—	Pascolo cesp.	3ª	0	69	10	13,82
Id.	149	55	—	Seminativo	4ª	0	25	10	43,92
Id.	149	54	—	Id.	4ª	7	88	40	1.379,70
Id.	149	48	—	Id.	4ª	1	33	20	233,10
Id.	149	49	—	Id.	5ª	28	75	80	2.875,80
Id.	149	43	—	Id.	4ª	3	88	77	680,23
Id.	149	50	—	Id.	5ª	7	10	00	710,00
Id.	149	56(p)	—	Id.	5ª	8	73	47	873,47
Id.	149	37	—	Id.	4ª	1	40	50	245,88
Id.	149	38	—	Seminativo arborato	4ª	0	59	50	119,00
Id.	149	42	—	Pascolo cesp.	3ª	2	05	40	41,08
					Totali	237	53	31	38.822,35

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, distinto al N. C. al foglio 133, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Ombrone;
Est, *Sud* ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento, sito in località Monte Bottigli, confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà;
Est: con parte del limite Ovest della particella 51 (foglio 149) coincidente per un tratto con il fosso Diacciolo del Ministro; con la linea del frazionamento operato sulla particella 56 (foglio 149), la cui parte Sud-Est rimane alla Ditta ed ancora con un breve tratto del sunnominato fosso;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Borgognano;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il fosso della Fornace.

3° Accorpamento, sito in località « Pozzino » e « Pratacci », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per breve tratto con la Strada Nuova Nazionale Tirrena Superiore;

Est: con il limite Ovest delle particelle 82 e 84 (F. 135); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 56 (F. 135) e 8 (F. 134), le cui parti Sud-Est restano escluse dall'esproprio; con un breve tratto della strada che si diparte dalla Strada Nuova Nazionale Tirrena Superiore e con un tratto di quest'ultima;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Rispescia;

Ovest con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con la Strada Antica Dogana, con la Strada Nuova Nazionale Tirrena Superiore e con un breve tratto del limite Ovest della particella 5 (F. 134), inclusa nel presente accorpamento.

L'indennità di espropriazonei è di L. 13.919.699,10 (tredicimilioninovecentodiciannovemilaseicentonovantanove e cent. dieci) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4049.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosati Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosati Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2414, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 933;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rosati Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 212.98.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 181. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rosati Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1359 (*V.C.*)					
Campo Magliano	II	23	3	Seminativo	—	5	24	92	1.039,36
Vallegata Campo	II	98	1CRR	Id.	—	26	95	65	5.337,39
Pian di Spilli	III	180	R	Pascolo	—	1	00	00	162,00
Vallegata Campo Magliano	II	99	1B	Seminativo	—	0	24	08	47,66
Id.	II	99	1C	Id.	—	56	14	51	11.116,72
Id.	II	99	2B(p)	Id.	—	12	20	01	2.415,64
Campo Magliano	II	23	1	Id.	—	1	59	00	314,82
Pian di Spilli	III	176	1R	Id.	—	35	92	00	7.112,16
Id.	III	176	2R	Id.	—	5	55	00	1.098,90
Id.	III	175(p)	—	Bosco ceduo	—	45	82	61	5.609,11
Procoio Piscina Tonda	II	100	2(p)	Seminativo	—	1	58	40	313,63
Pian di Spilli	III	172	—	Id.	—	6	10	60	1.208,99
Id.	III	171	1(p)	Id.	—	14	61	76	2.894,30
				Totali		212	98	54	38.670,68

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2414 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 212.98.54 e ad un reddito dominicale di L. 52.343,66 (cinquantaduemilatrecentoquarantatre e cent. 66).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian di Spilli », distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà e con il limite ovest della particella 177; con parte del limite nord della particella 171/2 e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 171/1, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud; con parte del limite ovest della particella 171/2; con il limite nord-ovest della particella 167; con parte del limite nord della particella 173; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 175; la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Campo Magliano », distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale della Marina;

Sud-Ovest: con parte del limite nord della particella 24/2; con il limite est della particella 119; con il limite est e nord della particella 120; con lo scolo dei Giardini; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 99/2B e 100/2, le cui parti sud ovest rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.426.011,05 (quattordicimilioniquattrocentoventiseimilaundici e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4050.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni,

per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 43.42.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 182. — PALLA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2254 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Aione	30	39(p)	—	Uliveto	2a	2	49	93	1.562,07
Id.	30	40	—	Id.	2a	5	14	50	3.215,62
Id.	30	41	—	Seminativo arb.	3a	0	87	80	280,96
Id.	30	43	—	Pascolo cesp.	2a	0	08	10	1,62
Id.	30	44	—	Bosco ceduo	5a	0	01	40	0,43
Id.	30	45	—	Fabbr. rurale	—	0	43	40	—
Id.	30	46	—	Pascolo	unica	0	51	50	21,12
Id.	30	47	—	Seminativo	4a	2	85	20	413,54
Id.	30	48	—	Pascolo cesp.	2a	1	68	70	33,74
Id.	30	49	—	Bosco alto fusto.	2a	1	48	60	118,88
Id.	30	50	—	Pascolo cesp.	1a	0	81	40	39,89
Id.	30	51	—	Bosco ceduo	4a	4	30	60	322,95
Id.	30	52	—	Seminativo	3a	0	11	30	24,86
Id.	30	53	—	Bosco ceduo	5a	0	29	20	9,05
Id.	30	54	—	Seminativo	2a	2	20	50	705,60
Id.	30	55	—	Id.	3a	6	23	80	1.372,36
Id.	30	56	—	Id.	2a	9	05	90	2.898,88
Id.	30	57	—	Pascolo cesp.	1a	1	50	00	73,50
Id.	30	58	—	Id.	2a	1	50	30	30,06
Id.	30	59	—	Id.	1a	1	80	60	88,49
					Totali	43	42	73	11.213,62

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta S. Ottaviano » distinto al N.C. al foglio 30, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 39, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite sud della particella 30; con il limite sud della particella 32; con la strada vicinale dell'Aione;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia;

Ovest: con il limite amministrativo della provincia di Pisa e con la strada vicinale Frassine-Monteverdi.

L'indennità di espropriazione è di 3.872.360,65 (tremilioniottocentosettantaduemilatrecentosessanta e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4051.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, per terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), pe una superficie di ettari 21.49.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 183. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Eenco dei terreni intestati alla ditta Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 606 (N.C.)					
Sugherelle	86	8(p)	—	Bosco ceduo	3ª	4	28	57	180,00
L'Aione	86	14(p)	—	Id.	3ª	0	38	09	16,00
Id.	86	18	—	Id.	3ª	0	02	40	1,01
Id.	86	19	—	Pascolo cesp.	1ª	0	69	60	10,44
Pian della Cornia	86	23	—	Seminativo	3ª	3	27	40	523,84
Id.	86	24	—	Id.	3ª	1	48	50	237,60
L'Aione	86	25	—	Bosco ceduo	2ª	1	31	10	78,66
Id.	86	26	—	Seminativo	4ª	0	50	60	35,42
Pian della Cornia	86	27	—	Pascolo cesp.	1ª	1	68	10	25,22
Id.	86	28	—	Seminativo	3ª	1	85	60	296,96
Id.	86	29	—	Id.	2ª	1	71	40	445,64
Id.	86	30	—	Pascolo cesp.	2ª	2	21	30	11,07
Id.	86	31	—	Seminativo	2ª	1	50	80	392,08
Id.	86	32	—	Pascolo cesp.	1ª	0	55	60	8,34
					Totali .	21	49	06	2.262,28

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Pian della Cornia» distinto al foglio 86 N.C., confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite nord della particella 23 compresa nell'esproprio; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 14, le cui parti nord rimangono alla ditta e con parte del limite sud della particella 14; con un affluente del botro del Fontino e con il limite sud della particella 15, coincidente, per la maggior parte, con la strada vicinale della Miniera; con il limite di proprietà;

Est: con il limite amministrativo della provincia di Grosseto;

Sud: con il limite amministrativo della provincia di Grosseto coincidente con il fiume Cornia;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 718.268,07 (settecentodiciottomiladuecentosessantotto e cent. 7) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4052.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 35.62.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 184. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco (coniugi) e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Pomarance (Provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1001 (*N.C.*)					
Montalto 1°	210	28	—	Bosco ceduo	3ª	2	13	50	100,34
Id.	210	30	—	Pascolo cesp.	unica	3	86	60	50,26
Id.	210	31	—	Seminativo	4ª	5	57	40	501,66
Piano della Prata	210	36	—	Id.	4ª	0	03	10	2,79
Montalto 1°	210	37	—	Pascolo cesp.	unica	0	13	90	1,81
Id.	210	38	—	Id.	unica	0	07	00	0,91
Id.	213	1	—	Id.	unica	0	20	20	2,63
Id.	213	2	—	Fabbricato rur.	—	0	33	10	—
Id.	213	3	—	Seminativo	3ª	4	48	80	897,60
Id.	213	4	—	Id.	3ª	1	28	30	256,60
Id.	213	5	—	Pascolo	1ª	0	01	90	0,80
Id.	213	8	—	Incolto prod.	1ª	0	94	10	23,53
Id.	213	9	—	Seminativo arb.	4ª	0	90	10	157,68
Id.	213	7	—	Seminativo	3ª	1	55	30	310,60
Id.	213	10	—	Pascolo cesp.	unica	0	20	50	2,67
Id.	213	11	—	Bosco ceduo	4ª	0	39	60	9,90
Id.	213	12	—	Uliveto	2ª	3	06	30	1.225,20
Id.	213	13	—	Pascolo cesp.	unica	0	37	30	4,85
Id.	213	14	—	Bosco ceduo	3ª	0	77	60	36,47
Id.	213	15	—	Seminativo	3ª	0	25	90	51,80
Id.	213	16	—	Uliveto	2ª	1	92	40	769,60
Id.	213	21	—	Seminativo	4ª	0	19	40	17,46
Id.	213	22(p)	—	Bosco ceduo	4ª	5	11	00	127,75
Id.	213	23	—	Pascolo cesp.	unica	1	06	60	13,86
Id.	213	30	—	Seminativo	4ª	0	72	80	65,52
					Totali	35	62	70	4.632,29

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Montalto 1°», confina:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Lagoni Rossi;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia;

Ovest: con parte del limite sud della particella 22 (foglio 213) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella la cui parte sud rimane alla ditta; con il botro S. Guglielmo e con la strada vicinale di Montalto.

L'indennità di espropriazione è di L. 758.145,41 (settecentocinquantottomilacentoquarantacinque e cent. 41) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1952, n. 4053.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Solvay e C. Società in accomandita semplice, con sede principale a Bruxelles (Ixelles), e con sede secondaria a Rosignano Marittimo in Italia, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Solvay e C., Società in Accomandita semplice, con sede principale a Bruxelles (Ixelles) e con sede secondaria a Rosignano Marittimo in Italia, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Solvay e C. Società in Accomandita semplice, con sede principale a Bruxelles (Ixelles) e con sede secondaria a Rosignano Marittimo in Italia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 5.59.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 185. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Solvay & C. Società in Accomandita semplice con sede principale a Bruxelles (Ixelles) e con sede secondaria in Italia a Rosignano M.mo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 751 (*N.C.*)					
Poggio di Cecina	76	7	—	Incolto prod.	unica	0	05	80	0,75
Id.	76	8	—	Seminativo	3ª	0	35	80	93,08
Id.	76	9	—	Incolto prod.	unica	0	14	60	1,90
Id.	76	50(p)	—	Seminativo	4ª	4	16	30	582,82
Id.	76	52	—	Incolto prod.	unica	0	19	20	2,50
Botro Peruccio	76	27	—	Fabbr. rurale	—	0	67	50	—
				Totali .		5	59	20	681,05

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio di Cecina » distinto a N.C. al foglio 76, confina :

Nord : con parte del limite ovest della particella 50 e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte nord rimane alla ditta : con parte del limite della particella suddetta ; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 50, la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella ;
Est : con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente con la strada Statale n. 68 ;
Ovest : con la strada vicinale del Pian dei Sorbi.

L'indennità di espropriazione è di L. 76.651,50 (settantaseimilaseicentocinquantuno e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4054.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola « Sutrium », in comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 : 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 :

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola « Sutrium », per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo) ;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 :

Viste le deliberazioni 20 dicembre 1951, n. 2369 e 24 luglio 1952, n. 2509 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dal. l'esproprio i terreni oggetto del presente decreto ;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola « Sutrium », relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), della supeficie di ettari 714.92.56, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto, corrispondenti, per effetto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 712.11.34.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 414.92.56 corrispondenti per effetto delle succitate deliberazioni ad ettari 412.11.34, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 186. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soc. An. Agr. «Sutrium», in comune di Sutri (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione dela Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma dele leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2020/2095 (V.C.)					
Monte Romenzola	II	70	½	Seminativo	—	2	87	40	372,46
Id.	II	70	A	Id.	—	1	95	00	252,72
Crognano	I	1741	—	Id.	—	1	48	00	95,90
Id.	I	3116	—	Bosco ceduo forte	—	0	78	80	36,86
Id.	I	1744	—	Seminativo	—	0	98	30	127,40
Id.	I	1745	—	Seminativo a cesa	—	0	32	60	31,68
Id.	I	1746	—	Cast. da taglio	-	0	50	00	61,20
Valle Mezzana	I	3093	D	Seminativo a cesa	—	0	12	80	24,88
Crognano	I	3118	—	Id.	—	0	44	20	42,95
Valle Mezzana	I	3093	C	Id.	—	0	09	50	18,47
Id.	I	3093	A	Id.	—	0	48	00	93,31
Fonte Fontana	II	65	—	Pascolo	—	0	39	30	50,94
Id.	II	66	—	Seminativo a cesa	—	1	45	60	141,52
Poggio Fonte Fontana	II	75	—	Id.	—	0	82	50	80,17
Id.	II	76	—	Seminativo	—	0	91	50	118,58
Fonte Fontana	II	78	A	Pascolo	—	0	71	90	23,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2020/2095 (*V.C.*)					
Valle Romenzola	II	29	A	Seminativo	—	0	07	20	9,36
Id.	II	30	A	Id.	—	0	09	50	12,31
Id.	II	31	B	Id.	—	1	69	00	219,02
Id.	II	33	—	Id.	—	1	13	00	146,50
Id.	II	34	—	Id.	—	0	53	30	69,08
Monte Lauscello	II	43	—	Seminativo a cesa	—	0	71	20	69,19
Id.	II	51	—	Id.	—	1	29	60	251,93
Id.	II	52	—	Id.	—	0	95	70	186,05
Monte Lagno	II	53	—	Seminativo	—	1	11	80	144,90
Valle Romenzola	II	54	—	Id.	—	0	66	20	85,79
Id.	II	55	—	Seminativo a cesa	—	1	05	00	102,06
Id.	II	56	—	Id.	—	0	61	00	118,58
Vallicella	IV	280	—	Seminativo cesivo	—	1	66	50	161,82
Id.	IV	281	—	Seminativo	—	1	13	70	147,35
Fosso Canale.	IV	283	—	Id.	—	1	76	50	228,74
Id.	IV	290	—	Id.	—	0	91	80	59,47
Id.	IV	291	—	Id.	—	1	10	00	71,28
Vallicella	II	572	—	Id.	—	0	28	80	37,33
Frascaretti	II	574	—	Id.	—	1	15	40	149,54
Fonte Rubapane	II	575	—	Id.	—	2	53	60	328,68
Id.	II	576	—	Id.	—	2	35	60	305,35
Vallicella	II	577	—	Id.	—	2	26	00	292,90
Id.	II	578	—	Id.	—	0	81	20	105,23
Fonte Rubapane	II	916	—	Id.	—	0	98	50	127,66
Frascaretti	II	561	—	Seminativo a cesa	—	1	23	50	120,02
Id.	II	562	—	Id.	—	1	05	50	102,53
Id.	II	563	—	Id.	—	1	40	70	136,76
Id.	II	564	B	Id.	—	1	69	30	164,56
Fonte Fontana	II	559	A/B	Id.	—	0	76	80	74,63
Valle Galliano	II	480	—	Seminativo	—	1	80	00	233,28
Id.	II	479	—	Id.	—	0	36	20	46,91
Id.	II	433		Id.	—	1	24	80	161,75
Id.	II	426	—	Id.	—	1	10	50	143,21
Id.	II	451	—	Id.	—	2	01	40	261,00
Id.	II	449	—	Bosco ceduo forte	—	0	29	20	13,64
Crognano	I	1953	R	Seminativo a cesa	—	3	70	30	359,93
Pisciarello freddo	II	112	B	Seminativo	—	0	01	00	1,30
Id.	II	112	R	Id.	—	1	39	00	180,14
Crognano	I	1737	R	Id.	—	1	27	50	82,62
Vallicello	IV	127	—	Id.	—	1	44	70	187,52
Id.	IV	128	—	Seminativo a cesa	—	0	65	00	63,18
Id.	IV	132	—	Pascolo cesp. forte	—	0	59	50	27,83
Id.	IV	133	—	Id.	—	0	56	20	26,28
Fonte Appiano	IV	279	—	Seminativo cesivo	—	1	25	50	121,97
Crognano	I	2564	—	Bosco ceduo forte	—	0	43	00	20,12
Valle Petrana	I	2598	—	Seminativo	—	0	11	60	15,05
Id.	I	2599	—	Id.	—	0	42	00	54,43
Id.	I	2959	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	04	80	1,48
Crognano	I	1735	—	Castagneto da taglio.	—	3	43	30	729,18
Id.	I	1736	—	Seminativo a cesa	—	0	63	20	61,42
Id.	I	1738	—	Seminativo	—	3	31	00	428,98
Id.	I	1743	—	Seminativo a cesa	—	0	14	00	13,61
Id.	I	1920	—	Bosco ceduo forte	—	0	40	00	18,72
Pian Castagno	I	2275	—	Seminativo cesivo	—	1	36	20	132,37
Bagnara	I	2276	—	Pascolo cesp.	—	0	50	00	30,60
Id.	I	2276	½	Seminativo	—	0	33	80	43,81
Id.	I	2725	—	Pascolo cesp.	—	0	28	00	17,44
Id.	I	2726	—	Id.	—	0	32	00	19,58
L'Imbrogli	I	2732	—	Seminativo cesivo	—	0	10	00	9,72
Felceti	I	2956	—	Id.	—	0	55	00	53,46
Monte Cuculo	IV	66	—	Id.	—	0	49	60	48,20
Id.	IV	65	—	Pascolo cesp. forte	—	1	68	30	78,77
Caporipa	I	2032	—	Seminativo	—	0	86	00	55,73
Id.	I	2033	—	Id.	—	0	70	50	91,37
Valle Mezzana	I	1934	—	Bosco ceduo	—	0	43	00	20,12
Id.	I	1930	—	Seminativo a cesa	—	0	28	60	27,79
Id.	I	1932	—	Castagneto da taglio	—	0	55	20	67,57
Id.	I	1935	—	Id.	—	0	68	80	146,12
Crognano	I	2486	—	Seminativo a cesa	—	1	32	00	128,30
Valle Romenzola	II	7	1	Seminativo	—	5	43	20	703,98
Id.	II	7	2	Id.	—	2	08	00	269,57
Sorignano	II	84	—	Id.	—	0	62	00	80,35

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: Partita catastale n. 2020/2095 (V.C.)					
Fonte Fontana	II	48	R	Pascolo cesp.	—	0	87	70	53,68
Id.	II	49	R	Seminativo		0	49	50	64,15
Sorignano	II	80	—	Id.		1	53	70	199,19
Id.	II	81	—	Pascolo cesp. forte	—	0	23	30	10,91
Id.	II	82	—	Id.	—	0	21	90	10,26
Bagnara	I	2957	—	Seminativo	—	0	45	30	29,34
Acqua Sona	II	785	—	Casa	—	0	00	70	—
Id.	II	786	—	Prato	—	1	22	00	966,24
Id.	II	787	—	Bosco ceduo		0	24	30	21,85
Id.	II	788	—	Bosco ceduo forte	—	0	36	50	17,06
Querce di Bologna	II	790	—	Prato		0	38	40	221,18
Valle Gugliano	II	840	—	Seminativo		1	57	80	102,24
Id.	II	842	—	Id.		1	11	60	144,65
Id.	II	844		Id.	—	1	31	40	170,28
Id.	II	845	—	Id.		1	15	00	149,04
Id.	II	846	—	Seminativo a cesa		0	04	70	4,57
Id.	II	847	—	Seminativo	—	0	11	90	7,70
Id.	II	848	—	Seminativo a cesa	—	0	24	60	23,90
Id.	II	849	—	Id.	—	0	39	50	38,38
Id.	II	850	—	Seminativo		0	16	40	10,62
Valle Mola	II	411	—	Castagneto da taglio	—	1	75	00	214,20
Valle Gugliano	II	438	—	Seminativo a cesa	—	0	66	20	64,33
Id.	II	439	—	Id.		0	18	40	17,89
Id.	II	440	—	Seminativo	—	1	69	80	220,07
Id.	II	441	—	Seminativo a cesa	—	0	10	60	10,30
Id.	II	442	—	Seminativo	—	0	67	70	87,73
Id.	II	443	—	Seminativo a cesa		0	87	20	84,74
Id.	II	445	—	Id.	—	1	12	50	109,33
Id.	II	452	—	Id.	—	0	30	40	29,56
Id.	II	453	—	Seminativo	—	4	12	70	534,85
Id.	II	454	—	Id.	—	8	83	60	1.145,16
Id.	II	455	—	Id.		1	07	00	138,67
Id.	II	456		Id.		0	19	30	25,02
Id.	II	457	—	Id.	—	0	21	60	28,01
Fonte Fontana	II	64	—	Pascolo		0	45	40	58,82
Guado di S. Cornelio	II	88	—	Seminativo		1	67	00	216,43
Valle del Sorbo	II	106	—	Id.	—	1	54	40	200,09
Id.	II	107	—	Pascolo	—	0	57	60	37,33
Valle Romenzola	II	3	—	Id.	—	2	53	20	328,14
Fonte li Valloni	II	552	—	Seminativo a cesa		2	44	00	237,17
Id.	II	851		Pascolo		0	99	50	32,22
Fonte Rubapane	II	580	—	Seminativo	—	0	78	60	101,88
Fonte Fontana	II	78	R	Pascolo	—	0	10	10	3,28
Id.	II	559	R	Seminativo	—	7	44	00	482,11
Pisciarello freddo	II	109	—	Pascolo		0	68	40	44,32
Id.	II	110	—	Seminativo	—	1	49	00	193,10
Id.	II	111	—	Pascolo	—	0	15	30	9,90
Valle Mezzano	I	1942	—	Bosco ceduo forte	—	0	42	90	20,09
Valle Romigliola	II	73	—	Seminativo a cesa	—	0	83	80	81,47
Mezza Roma	I	3094	—	Castagneto da taglio	—	0	14	60	17,86
Strada di Bassano	I	2003	—	Seminativo	—	0	48	00	31,10
Caporipa	I	2034	—	Id.		0	51	00	66,10
Id.	I	2045	—	Pascolo	—	0	06	40	4,14
Id.	I	2046	—	Seminativo	—	0	45	50	29,48
Id.	I	2047	—	Id.	—	0	72	20	93,56
Id.	I	2048	1	Seminativo a cesa	—	4	88	00	474,34
Valle Mezzana	I	1937	—	Seminativo	—	0	42	40	27,47
Caporipa	I	2048	2	Id.	—	1	32	00	85,50
Valle Mezzana	I	1939	—	Castagneto da taglio	—	0	05	40	6,62
Id.	I	1940	—	Seminativo	—	3	07	50	398,52
Id.	I	1941	—	Pascolo	—	0	41	30	26,75
Crognano	I	1949	—	Castagneto da taglio		0	05	20	3,16
Valle Mezzana	I	3084	—	Seminativo	—	0	25	00	32,40
Id.	I	3095	—	Seminativo a cesa	—	0	07	20	6,98
Crognano	I	3096	—	Id.		0	47	70	46,37
Bagnara	I	2727	—	Seminativo	—	0	11	00	14,26
Valle petrana	I	2196	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	39	30	12,02
Id.	I	2197	—	Id.	—	0	17	40	5,33
L'imbrogli	I	2229	—	Seminativo	—	0	69	90	90,58
Felceti	I	2230	—	Prato	—	0	49	00	63,50
Pian Castaldo	I	2267	—	Pascolo da taglio	—	1	13	60	139,03
Pian Castagna	I	2268	—	Seminativo a cesa	—	1	26	10	122,58
Id.	I	2274	—	Id.		1	35	30	263,02
Bagnara	I	2277	—	Pascolo cesp. forte	—	2	17	60	101,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2020/2095 (*V.C.*)					
Bagnara	I	2278	-	Seminativo	—	2	43	30	315,52
Casa del Pianarello	I	2293	—	Seminativo cesivo	—	1	04	50	101,56
Id.	I	2294	—	Seminativo		1	17	80	152,68
Id.	I	2295	—	Pascolo	—	0	54	00	34,99
Id.	I	2951	—	Bosco ceduo	—	0	56	30	26,35
Crognano	I	2574	—	Castagneto da taglio	—	1	02	70	218,12
Mezzaroma	I	1938	—	Id.	—	0	40	00	84,96
Monte Cuculo	IV	64	—	Seminativo cesivo	—	0	48	20	46,84
Valle Petrana	I	2195	—	Id.	—	1	18	20	153,18
Felceti	I	2198	—	Pascolo cesp.	—	0	10	60	3,24
Id.	I	2199	—	Seminativo	—	0	90	00	116,64
L'imbrogli	I	2225	—	Seminativo cesivo	—	2	30	00	223,56
Felceti	I	2226	—	Pascolo	—	0	19	50	12,64
Id.	I	2227	—	Id.	—	0	12	60	8,17
Id.	I	2228	—	Seminativo	—	1	36	70	177,16
Id.	I	2231	—	Id.	—	0	71	40	92,52
Id.	I	2232	—	Id.	—	0	85	30	55,26
Id.	I	2233	—	Bosco ceduo	—	0	06	00	2,81
Valle Mezzana	I	1924	—	Bosco ceduo forte	—	0	26	00	12,17
Crognano	I	1928	—	Bosco ceduo misto	—	4	41	70	206,71
Valle Mezzana	I	1943	—	Seminativo a cesa	—	0	61	40	59,69
Id.	I	1944	—	Pascolo cesp. ceduo		1	10	70	33,88
Strada di Bassano	I	2001		Seminativo a cesa		0	71	70	69,70
Id.	I	2002		Id.	—	0	95	00	92,34
Valle Gugliano	II	435	—	Seminativo	—	0	14	80	19,19
Id.	II	436		Seminativo cesivo	—	0	72	40	70,38
Id.	II	437	—	Seminativo	—	0	29	20	18,94
Id.	II	843	—	Id.	—	0	04	00	5,18
Id.	II	446	—	Seminativo cesivo	—	0	75	20	73,08
Id.	II	448	—	Seminativo	—	4	87	80	632,20
Id.	II	450	—	Id.	—	0	16	70	21,64
Pozzoli	II	434		Id.		1	89	70	245,84
Calandrina	IV	307	—	Seminativo cesivo	—	4	45	60	433,12
Id.	IV	308	—	Seminativo	—	1	95	30	253,12
Id.	IV	309	—	Id.	—	0	44	20	57,28
Id.	IV	310	—	Seminativo cesivo	—	1	28	70	250,20
Valle Gugliano	II	447	—	Bosco ceduo forte	—	0	47	50	22,21
Bagnara	IV	23	—	Seminativo	—	1	54	40	350,17
Caporipa	I	2049		Id.	—	0	35	50	46,01
Id.	I	2050		Id.	—	0	35	00	22,68
Id.	I	2051		Id.	—	1	00	00	129,60
Id.	I	2052		Id.	—	0	09	20	5,98
Id.	I	2071	—	Id.	—	2	98	00	193,10
Id.	I	2593		Castagneto da taglio	—	0	07	10	8,68
Crognano	I	1734	½	Seminativo cesivo	—	0	47	20	45,86
Id.	I	1951	—	Id.	—	0	21	20	20,59
Id.	I	1952	—	Castagneto da taglio	—	0	84	90	284,26
Id.	I	1914	—	Seminativo a cesa.	—	0	78	80	76,61
Id.	I	1925	—	Bosco ceduo forte	—	0	22	80	10,66
Id.	I	1926	—	Pascolo cesp.	—	0	32	20	9,86
Valle Mezzana	I	1933	—	Seminativo	—	0	44	50	57,67
Id.	I	3083	—	Id.	—	0	36	00	46,66
Crognano	I	1927	—	Pascolo cesp.	—	0	45	30	13,86
Poggio Fonte	II	74	—	Pascolo	—	1	40	80	91,22
Fontana	II	77	—	Seminativo	—	1	13	50	147,10
Valle del Sorbo	II	108	—	Id.	—	2	62	50	340,20
Fonte Appiana	IV	286	—	Id.	—	1	45	60	188,71
Fosso Canale.	IV	287	—	Id.	—	2	38	00	154,22
Valle Gagliano	IV	306	—	Seminativo a cesa	—	2	83	00	275,08
Pratigliola	IV	185	—	Seminativo	—	0	95	70	62,03
Id.	IV	186	—	Seminativo cesivo	—	1	70	00	165,24
Monte Cuculo.	IV	187	—	Seminativo fra sassi	—	2	89	00	280,91
Cornacchia.	IV	202	—	Seminativo cesivo	—	0	62	00	60,26
Id.	IV	203	—	Id.	—	1	05	20	102,24
Id.	IV	204	—	Id.	—	0	80	40	78,16
Casa di S. Spirito.	IV	265	3	Id.	—	4	17	50	405,79
Fonte Appiana	IV	269	—	Seminativo	—	1	13	80	73,73
Id.	IV	274	—	Seminativo cesivo	—	0	73	20	71,14
Id.	IV	277	—	Id.	—	1	92	70	187,31
Id.	IV	278	—	Seminativo	—	1	53	00	99,14
Fosso Canale.	IV	285	—	Seminativo a cesa	—	5	27	00	512,24
Monte Calvi	IV	350	—	Id.		0	16	00	15,55

Segue: *Partita catastale n.* 2020/2095 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Valle Gagliozzo.	IV	351	—	Seminativo a cesa	—	1	38	00	134,14
Fonte Appiana	IV	359	—	Id.	—	0	01	80	1,76
Id.	IV	360	—	Id.	—	0	01	20	1,15
Id.	IV	361	—	Id.	—	0	09	00	8,75
Vallicella.	IV	282	—	Seminativo	—	0	09	80	12,71
Id.	IV	282	½	Id.	—	0	69	30	44,89
Fosso Canale.	IV	284	—	Pascolo cesp. forte.	—	2	86	00	133,85
Casale	II	199	—	Seminativo	—	0	38	60	25,02
Campo la Pera.	II	200	—	Seminativo cesivo	—	3	02	00	587,09
Monte Cuccolo	IV	67	—	Seminativo	—	5	18	70	672,23
Pratigliola	IV	184	—	Seminativo a cesa		3	94	00	382,97
Valle Mezzana	I	1929	—	Pascolo cesp. forte.	—	1	11	50	52,16
Id.	I	1931	—	Seminativo	—	0	64	40	41,72
Casale	II	194	1	Id.	—	10	92	50	1.415,88
Valle Gagliano	II	458	—	Bosco ceduo forte		0	17	10	7,99
Id.	II	459	—	Seminativo	—	0	66	80	43,27
Id.	II	460	—	Id.	—	2	52	00	326,59
Id.	II	461	—	Id.	—	0	42	70	55,33
Id.	II	462	—	Id.	—	0	08	10	10,51
Id.	II	463		Id.		0	81	50	105,62
Id.	II	466	—	Id.	—	3	01	50	390,74
Id.	II	474	—	Bosco ceduo forte		0	17	80	16,02
Id.	II	473	—	Seminativo	—	0	12	50	8,10
Id.	II	477	—	Id.	—	7	06	50	915,62
Fonta Fontana.	II	553	—	Seminativo a cesa	—	4	34	40	422,24
Id.	II	557	—	Seminativo	—	0	55	20	71,53
Acqua Sona	II	782 (p)		Prato.	—	0	57	97	459,12
Id.	II	783 (p)		Pascolo	—	0	89	75	58,16
Id.	II	784	—	Casa	—	0	00	60	—
Fonte Fontana	II	556	—	Bosco ceduo forte	—	4	63	00	216,68
Campo la Pera.	II	201		Seminativo		0	92	50	119,88
Valle Gagliozzo.	II	471	—	Id.		0	28	00	36,29
Id.	II	478	—	Id.	—	0	33	60	21,78
Id.	II	482	—	Id.	—	0	97	50	126,36
Id.	II	483	—	Seminativo a cesa	—	2	37	60	230,94
Id.	II	484	—	Seminativo	—	2	98	40	386,71
Id.	II	485	—	Id.	—	0	76	00	98,50
Vallicella.	II	568		Id.		1	93	20	250,38
Id.	II	569		Pascolo	—	0	20	00	6,48
Id.	II	570		Seminativo a cesa		0	31	50	30,60
Id.	II	571		Seminativo		0	63	60	82,44
Frascaretti.	II	837	—	Id.	—	1	00	50	65,12
Id.	II	564	A	Seminativo a cesa	—	2	00	00	194,40
Fonte Rubapane	II	565	—	Seminativo	—	1	04	80	135,83
Id.	II	566	—	Id.	—	0	23	40	15,16
Fonte Fontana	II	559	AC	Seminativo cesivo	—	0	20	00	19,44
Fonte Rubapane	II	567	—	Seminativo	—	4	68	50	607,18
Id.	II	47	—	Id.	—	3	21	00	416,02
Fonte Fontana	II	60	—	Pascolo	—	0	37	30	12,10
Id.	II	61	—	Pascolo cespugliato.	—	0	19	90	6,08
Id.	II	63	—	Pascolo	—	0	64	20	20,81
Id.	II	62	—	Seminativo	—	0	51	20	33,16
Bagnara.	IV	19	—	Seminativo cesivo	—	2	57	10	249,91
Id.	IV	20	—	Bosco ceduo misto.	—	3	08	00	144,14
Id.	IV	21	—	Seminativo cesivo	—	0	34	70	33,73
Id.	IV	22	—	Seminativo	—	8	45	80	1.096,16
Strada Romana.	III	588	—	Bosco ceduo.	—	0	11	20	5,26
Rotoli	III	598	—	Seminativo cesivo	—	1	08	50	105,44
Id.	III	599	—	Seminativo	—	1	91	80	248,58
Id.	III	608	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	60	90	18,65
Id.	III	609	—	Seminativo	—	0	37	40	48,45
Id.	III	611	—	Pascolo	—	1	19	30	77,29
Acqua Sona	II	771	—	Seminativo adacquativo.	—	0	86	90	500,54
Id.	II	773	—	Seminativo	—	0	07	50	9,72
Id.	II	774	—	Seminativo adacquativo.	—	0	18	10	41,04
Id.	II	782 (p)		Prato.	—	1	09	19	864,78
Id.	II	775	—	Pascolo cespugliato.	—	1	00	50	30,74
Strada Romana.	II	776	A	Vigna.	—	0	98	60	745,42
Acqua Sona	II	783 (p)		Pascolo	—	0	59	05	38,26
Id.	II	776	R	Vigna.	—	0	76	20	576,07
Id.	II	772	—	Pascolo	—	2	50	00	324,00
Strada Romana.	II	778	R	Vigna.	—	0	57	40	433,94

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 2020/2095 (*V.C.*)					
Strada Romana.	II	779	—	Pascolo cespugliato.	-	1	71	50	104.94
Rotoli.	III	816	—	Casa colonica	-	0	00	80	-
Strada Romana.	III	592	—	Bosco ceduo forte	—	0	13	50	6,30
Id.	III	593	—	Id.		0	05	40	2,52
Id.	III	594	—	Id.	—	0	06	60	3,09
Rotoli	III	623	—	Seminativo		1	22	30	158,51
Id.	III	624	—	Seminativo cesivo	—	0	40	80	39,67
Id.	III	625	—	Id.		0	19	20	18,65
Id.	III	626	—	Id.	—	0	24	40	23,72
Id.	III	613	—	Seminativo		0	32	20	20,88
Id.	III	614	—	Id.	—	0	70	00	45,36
Strada di Nepi.	III	353	—	Pascolo cespugliato ceduo.		0	82	40	25,20
Id.	III	355	-	Seminativo	—	2	57	50	333.72
Id.	III	354	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	66	30	20,30
Strada Romana.	III	595	—	Bosco ceduo forte	-	0	08	00	3,74
Id.	III	596	—	Seminativo	-	0	83	40	108,07
Id.	III	597	—	Id.		0	86	00	55.73
Rotoli	III	612	—	Id.	-	10	68	80	1.385,17
Id.	III	615	—	Id.	—	0	36	50	23,65
Id.	III	622	—	Id.	—	0	60	80	39,38
Id.	III	627	—	Seminativo cesivo	-	0	26	10	25,38
Strada Romana.	II	770	—	Prato.	—	0	21	80	125,57
Casale	II	194	2(p)	Seminativo	-	17	28	90	2.240,66
Id.	II	195 (p)		Id.	—	0	38	32	49,66
Id.	II	194	3(p)	Id.		6	63	48	859,87
Strada Romana.	II	778	A	Vigna.	—	0	61	60	465,70
					Totali	414	92	56	50.393,54

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2509 in data 24 luglio 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 412.11.34 e ad un reddito dominicale di L. 89.759,32 (ottantanovemilasettecentocinquantanove e cent. 32).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località «Crognano» distinto a V. C. alla Sezione I, confinante:

Nord: con il limite Sud della particella 1734; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il fosso denominato di Valle Mozzano;
Ovest: con il limite Est della particella 3099; con i limiti Sud Est ed Est della particella 1945; con il limite Est della particella 1946; con i limiti Est, Nord e parte di quello Ovest della particella 1950; con i limiti Nord e parte di quello Ovest della particella 1948, con il limite Nord della particella 1961; con parte del limite Nord della particella 1960; con il limite di proprietà; con il limite Est della particella 2551 e con parte del limite Est della particella 1732.

2º Accorpamento in località «Caporipa» distinto a V. C. alla Sezione I, confinante

Nord: con i limiti Sud delle particelle 2026 e 2025 con i limiti di proprietà coincidenti per la maggior parte con la strada detta Caporipa
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, con parte del limite Nord della particella 1998;
Ovest: con il limite Est della particella 3030, con il limite di proprietà; con parte del limite Est della particella 2029.

3º Accorpamento in località «Acqua Sona», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada nazionale Cassia; con il limite Sud della particella 587 (Sez. III); con la strada Nazionale Cassia coincidente in parte con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Casaletto;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada della Bagnara.

4º Accorpamento in località «Casa del Pianarello», confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est e *Sud*: con il limite di proprietà coincidente con la strada della Bagnara;
Ovest: con il limite di proprietà.

5º Accorpamento in località «Bagnara», confinante

Nord: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada della Bagnara;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Monticoli;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Patrigliata,
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Monticoli e della Bagnara.

6° Accorpamento in località « Monte Cuculo », distinto a V C. alla Sez. IV, confinante

Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite Est della particella 195; con il limite Est della particella 340; con parte del limite Est della particella 188 e con il limite Est della particella 63; con il limite di proprietà.

7° Accorpamento in località « Frascaretti », confinante

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che da Trevignano mette a Sutri;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite Nord della particella 487/2 (Sez. II), con parte del limite Est della particella 558 (Sez. II); con il limite di proprietà; con il limite Nord della particella 558 (Sez. II); con parte del limite Est della particella 487/1 (Sez. II); con il limite Nord della particella 560 (Sez. II); con la strada che da Trevignano mette a Sutri coincidente per un breve tratto, con il limite di proprietà; con il limite di proprietà; con parte del limite Nord della particella 298 (Sez. IV), con parte dei limiti Nord ed Ovest della particella 305°1 (Sez. IV); con la maggior parte del limite Nord della particella 265/1 (Sez. IV);

Ovest: con il limite di proprietà;

È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto alla Sez. IV

8° Accorpamento in località « Monte Romenzola », confinante

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

9° Accorpamento in località « Valle Romenzola », confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

10° Accorpamento in località « Casale », confinante

Nord con il limite di proprietà;

Est con il fosso denominato Fossato;

Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 106, 107 e 88 (Sez. II), situate, le prime a Nord Ovest e l'ultima a Sud Ovest dell'accorpamento sopracitato.

11° Accorpamento in località « Valle Gagliano », confinante

Nord: con il limite Sud della particella 300 (Sez. IV); con parte del limite Est della particella 305/1 (Sez. IV); con il limite Sud della particella 299 (Sez. IV); per un breve tratto con la strada che da Trevigniano mette a Sutri; con parte del limite Ovest e con il limite Sud della particella 487/1 (Sez. II);

Est: con parte del limite Ovest della particella 877 (Sez. II); con il limite Ovest della particella 476 (Sez. II) con parte del limite Nord Est della particella 929 (Sez. II); con i limiti Est, Nord ed Ovest della particella 472 (Sez. II); con il limite Ovest della particella 929 (Sez. II); con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada denominata Calandrina e con la strada che da Trevignano mette a Sutri;

Sud: con la strada che da Trevignano mette a Sutri; con parte del limite Nord e con il limite Ovest della particella 400 (Sez. II); con il limite di proprietà:

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada denominata Calandrina; con parte del limite Est della particella 305/1 (Sez. IV): con i limiti Sud ed Est della particella 481 (Sez. II).

12° Accorpamento in località « Casale », confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 195, 194/3 e 194/2 (Sez. II), le cui parti Sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Stanga.

13° Accorpamento in località « Rotoli », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso di Creti;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà; con il limite Nord Est e parte di quello Ovest della particella 592 (Sez. III); con il limite Nord delle particelle 2374 e 2375 (Sez. I);

Ovest: con il limite di proprietà.

14° Accorpamento in località « Strada di Nepi », confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada nazionale Cassia;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 21.453.033,93 (ventunmilioniquattrocentocinquantatremilatrentatre e cent. 93) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Agricola « Sutrium », in comune di Sutri (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2020/2095 (*V.C.*)					
Sterpagli	III	577	—	Prato	—	0	83	20	479,23
Id.	III	578	—	Seminativo	—	0	19	80	12,82
Strada Romana	III	582	—	Prato	—	0	30	30	174,53
Id.	III	583	—	Id.	—	0	93	30	537,41
Id.	III	584	—	Id.	—	0	07	90	45,50
Id.	III	584	½	Seminativo	—	0	31	60	20,48
Id.	III	585	—	Prato	—	0	17	80	102,53
Id.	III	586	—	Seminativo	—	0	82	70	187,56
Id.	III	587	—	Seminativo cesivo	—	0	34	30	33,34
Id.	III	589	—	Prato	—	0	89	80	517,25
Id.	III	774	—	Id.	—	0	19	40	111,74
Id.	III	585	½	Seminativo	—	0	31	00	20,09
Id.	III	590	—	Pascolo	—	0	30	20	19,58
Rotolo	I	2373	—	Prato	—	0	03	60	20,74
Id.	I	2374	—	Id.	—	0	32	70	188,35
Id.	I	2375	—	Bosco ceduo forte	—	0	03	40	1,58
Id.	I	2371	—	Prato	—	0	25	10	144,58
Id.	I	2372	—	Id.	—	0	22	60	130,17
Sterpaglie	III	579	—	Seminativo	—	0	61	90	80,21
Id.	III	580	—	Seminativo cesivo	—	0	85	40	83,02
Id.	III	581	—	Seminativo	—	0	44	50	57,67
Id.	III	585	½A	Id.		0	45	80	59,36
Casale	II	317	—	Bosco cesp. forte		1	39	60	65,34
Contea	II	329	—	Seminativo cesivo		0	65	60	63,76
Id.	II	330	—	Bosco ceduo forte	—	1	35	60	63,47
Id.	II	331	—	Id.	—	1	39	00	65,05
Id.	II	332	—	Id.	—	0	90	80	42,48
Id.	II	333	—	Seminativo cesivo	—	0	72	80	70,77
Id.	II	334	—	Id.	—	5	19	00	504,47
Id.	II	335	—	Bosco ceduo forte	—	9	90	00	463,32
Id.	II	337	—	Seminativo cesivo	—	28	06	00	2.727,43
Fonte Saccoccia	II	342	—	Id.	—	0	84	70	82,33
Poggio Tramontana	II	470	—	Bosco ceduo forte	—	0	17	50	8,17
Fosso Fossato	II	512	—	Seminativo cesivo	—	3	83	20	372,45
Poggio Tramontana	II	363	—	Bosco ceduo forte	—	0	48	50	22,68
Id.	II	500	—	Id.	—	3	74	30	175,17
Id.	II	313	—	Id.	—	0	24	80	11,59
Id.	II	316	—	Id.	—	0	51	40	24,05
Poggio	II	362	—	Bosco ceduo	—	0	30	80	14,40
Casale	II	866	—	Pascolo cesp. ceduo	—	7	97	00	487,76
Id.	II	867	—	Pascolo	—	5	06	00	327,89
Monte Lupino	II	925	—	Seminativo cesivo	—	6	09	00	591,95
Id.	II	926	—	Seminativo	—	2	85	00	369,36
Id.	II	927	—	Id.	—	1	24	70	161,60
Fonte la Chiavica	II	303	—	Id.	—	1	40	00	90,72
Fonte Fontana.	II	320	—	Seminativo cesivo	—	0	88	40	85,93
Campo della Pera	II	360	—	Pascolo	—	0	48	50	31,43
Fonte la Chiavica	II	300	—	Seminativo cesivo	—	0	13	20	12,82
Id.	II	301	—	Bosco ceduo misto.	—	1	29	50	60,59
Id.	II	302	—	Pascolo	—	1	60	60	104,08
Poggio Tramontana	II	314	—	Seminativo	—	14	96	00	1.938,82
Id.	II	315	—	Bosco ceduo forte	—	0	49	50	23,15
Fonte Chiavica.	II	164	—	Pascolo	—	3	63	00	235,22
Valle Fossato	II	364	—	Bosco ceduo forte	—	1	49	00	69,73
Id.	II	365	—	Seminativo	—	2	01	80	130,75
Id.	II	366	—	Bosco ceduo forte	—	0	93	80	43,83
Id.	II	367	—	Seminativo cesivo	—	0	94	00	91,37
Prato Nuovo	II	296	—	Seminativo	—	0	61	20	39,67
Fonte Saccoccia	II	321	—	Pascolo cesp. forte.	—	3	80	00	177,84
Poggio Tramontana	II	324	—	Pascolo cesp.	—	0	19	40	5,94
Id.	II	361	—	Seminativo	—	10	82	60	1.403,06
Id.	II	499	—	Seminativo cesivo	—	4	42	70	430,31
Id.	II	325	—	Pascolo	—	2	06	60	133,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2020/2095 (*V.C.*)					
Fonte la Chiavica	II	163	—	Seminativo	—	1	78	60	115,74
Contea	II	343	—	Seminativo cesivo	—	29	14	50	2.832,88
Id.	II	344	—	Id.	—	0	29	40	28,58
Id.	II	345	—	Id.	—	1	93	70	251,03
Id.	II	346	—	Id.	—	1	07	20	104,18
Id.	II	347	—	Bosco ceduo forte	—	0	31	60	14,79
Id.	II	348	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	23	00	7,02
Campo della Pera	II	358	—	Bosco ceduo	—	0	27	20	12,74
Fonte la Chiavica	II	162	—	Seminativo	—	2	81	80	182,59
Id.	II	312	—	Id.	—	3	77	80	244,81
Casale	II	318	—	Pascolo	—	0	77	40	50,15
Id.	II	319	—	Id.	—	0	24	20	15,70
Poggio Tramontana	II	322	—	Seminativo cesivo	—	2	22	60	216,36
Id.	II	323	—	Seminativo	—	2	33	50	302,62
Contea	II	326	—	Bosco ceduo forte	—	0	19	50	9,11
Id.	II	327	—	Seminativo cesivo	—	0	66	20	64,33
Id.	II	328	—	Id.	—	0	78	80	76,61
Id.	II	336	—	Bosco cesp. forte	—	0	25	80	12,06
Fonte Saccoccia	II	341	—	Seminativo		3	62	00	469,15
Campo della Pera	II	359	—	Bosco ceduo	—	0	49	00	22,93
Strada Romana	II	297	—	Seminativo	—	1	81	20	117,43
Fosso Fossato	II	298	—	Id.	—	2	84	60	184,43
Id.	II	299	—	Seminativo cesivo	—	1	14	80	111,60
Fonte la Chiavica	II	304	—	Bosco ceduo forte	—	0	28	10	13,14
Id.	II	305	—	Id.	—	0	18	30	8,57
Id.	II	306	—	Id.	—	0	22	50	10,51
Id.	II	307	—	Pascolo cesp.	—	1	49	60	91,55
Id.	II	308		Pascolo cesp. forte	—	0	75	90	35,53
Id.	II	311	—	Seminativo cesivo	—	2	35	50	228,89
Fosso Fossato	II	513	—	Bosco ceduo forte	—	0	53	30	24,95
Id.	II	370	—	Id.	—	0	52	80	24,69
Guado di S. Cornelia	II	183	—	Seminativo	—	2	15	70	279,54
Id.	II	184	—	Seminativo a cesa	—	0	53	20	51,70
Casale	II	863		Seminativo	—	5	41	20	701,39
Id.	II	864	—	Seminativo	—	2	26	00	292,90
Id.	II	865	—	Id.	—	3	05	60	198,04
Guado di S. Cornelia	II	178	—	Bosco ceduo	—	0	64	20	30,06
Id.	II	181		Seminativo cesivo		0	91	80	89,24
Id.	II	182	—	Seminativo	—	1	01	50	131,54
Pisciarello freddo	II	113	—	Id.	—	0	84	60	109,66
Pantaniccie	II	172	—	Id.	—	0	48	40	31,36
Guado di S. Cornelia	II	175	—	Id.	—	1	47	50	191,16
Pantanicci	II	173	—	Id.	—	2	02	00	261,79
Id.	II	174	—	Id.	—	0	25	60	16,60
Guado di S. Cornelia	II	180	—	Pascolo cesp. forte	—	0	36	40	17,03
Casale	II	186	—	Pascolo	—	0	17	80	5,76
Id.	II	165	—	Seminativo a cesa	—	1	29	30	125,68
Id.	II	166	—	Seminativo	—	3	16	00	204,77
Id.	II	167	—	Pascolo	—	0	90	20	58,46
Id.	II	168	—	Seminativo a cesa	—	0	74	80	72,72
Id.	II	169	—	Bosco ceduo forte	—	1	25	20	62,21
Id.	II	170	—	Seminativo a cesa	—	3	16	00	307,15
Id.	II	171	—	Seminativo	—	0	55	50	35,96
Guado di S. Cornelia	II	176	—	Seminativo a cesa	—	0	29	60	28,76
Id.	II	177	—	Seminativo	—	2	12	20	275,00
Id.	II	179	—	Seminativo a cesa	—	0	63	50	61,70
Casale	II	191	—	Id.	—	11	15	00	1.083,78
Id.	II	192	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	68	40	51,52
Id.	II	194	2(p)	Seminativo	—	10	28	60	1.333,06
Id.	II	195(p)	—	Id.	—	10	19	38	1.321,11
Fonte la Chiavica	II	309	—	Seminativo a cesa	—	1	20	80	117,43
Id.	II	310	—	Id.	—	0	34	20	33,23
Id.	II	194	3(p)	Seminativo	—	14	39	52	1.865,62
Pisciarello	II	115	—	Id.	—	3	26	50	423,14
Casale	II	187	—	Id.	—	2	22	00	287,71
					Totali	300	00	00	30.893,87

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2509 in data 24 luglio 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 300.00.00 e ad un reddito dominicale di lire 40.324,70 (quarantamilatrecentoventiquattro e cent. 70).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Strada Romana», distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:

Nord: con parte del limite sud ovest della particella 595; con il limite sud delle particelle 593 e 597 con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso di Rotoli;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada Nazionale Cassia e con il limite nord della particella 588;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Casale» e «Contea», distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso della Stanga; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 194/2 194/3 e 195, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;
Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il fosso denominato Fossato.

È escluso dall'accorpamento descritto, un appezzamento di terreno non di proprietà distinto a V.C. alla Sez. II.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4055.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Il Solco », con sede in Firenze, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Il Solco », con sede in Firenze, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltnra e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della egge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Il Solco », con sede in Firenze, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 1089.78.21, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 789.78.21, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 187. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soc. An. «Il Solco» con sede in Firenze, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE lire
				Partita catastale n. 1646 (N.C.)					
Cilera	83	19	—	Uliveto	3ª	0	88	40	371,28
Id.	83	21	—	Id.	3ª	0	30	40	127,68
S. Materno	83	53	—	Id.	3ª	0	86	00	361,20
Id.	83	54	—	Id.	3ª	2	21	70	931,14
Acquavivola	83	82	—	Id.	3ª	0	39	20	164,64
Id.	83	72		Seminativo	4ª	1	35	60	210,18
Id.	83	84	—	Uliveto	3ª	1	03	20	433,44
Id.	83	97	—	Seminativo arb.	3ª	0	45	00	144,00
Podere	83	104	—	Uliveto	2ª	5	48	80	3.978,78
Pog. S. Valentino	83	117	—	Id.	3ª	3	42	00	1.436,38
Id.	83	118	—	Seminativo arb.	5ª	0	59	40	109,89
Id.	83	119		Seminativo	4ª	2	10	20	325,81
Id.	83	120	—	Bosco ceduo	2ª	0	97	60	117,12
Acquavivola	83	122	—	Seminativo	4ª	0	21	60	33,48
Pog. S. Valentino	83	130	—	Bosco ceduo	4ª	0	20	00	13,00
Id.	83	131	—	Seminativo	4ª	0	27	80	43,09
I Piaggini	84	40	—	Id.	3ª	2	03	50	488,40
S. Materno	84	62	—	Uliveto	2ª	0	78	10	566,23
Poderuccio	84	72	—	Seminativo	3ª	0	71	40	171,36
Id.	84	77	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	90	1,81
Id.	84	94	—	Seminativo	3ª	0	55	90	134,16
Id.	84	97	—	Bosco ceduo	2ª	1	07	80	129,36
Id.	84	100	—	Id.	2ª	3	83	10	459,72
Scannella	84	104	—	Id.	2ª	0	01	20	1,44
Poderuccio	84	110	—	Id.	2ª	0	04	50	5,40
Podere	84	116	—	Fabbricato rur.	—	0	14	80	—
Id.	84	117	—	Seminativo	3ª	0	03	80	9,12
Id.	84	118	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	60	1,52
Id.	84	119	—	Seminativo	3ª	0	07	40	17,76
Id.	84	120	—	Id.	3ª	0	04	10	9,84
Il Vignone	84	121	—	Uliveto	2ª	2	17	90	1.579,76
Id.	84	122	—	Id.	2ª	4	31	30	3.126,91
Id.	84	123	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	20	3,04
Podere	84	132	—	Uliveto	3ª	6	76	00	2.839,20
Id.	84	133	—	Bosco ceduo	4ª	0	08	10	5,27
Poderuccio	84	137	—	Seminativo	2ª	0	03	30	10,23
Id.	84	139	—	Bosco ceduo	3ª	0	32	70	31,06
Il Podere	84	143	—	Id.	3ª	1	20	40	114,38
Id.	84	144	—	Seminativo	3ª	0	11	20	26,88
Il poderuccio	84	145	—	Id.	2ª	0	21	20	65,72
Il Podere	84	146	—	Bosco ceduo	3ª	2	11	50	200,91
Poderuccio	84	147	—	Seminativo	3ª	2	89	00	693,60
Id.	84	155	—	Id.	4ª	2	16	60	335,73
Id.	84	156	—	Bosco ceduo	2ª	0	22	50	27,00
Id.	84	157	—	Id.	2ª	0	39	60	47,52
Id.	84	158	—	Seminativo	3ª	1	54	40	370,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1646 (*V.C.*)					
Poderuccio	84	159	—	Bosco ceduo	3ª	0	20	40	19,38
Id.	84	160	—	Seminativo	3ª	0	00	96	2,30
Id.	84	161	—	Id.	3ª	0	19	80	47,52
Id.	84	162	—	Fabbr. rurale	—	0	05	50	—
Id.	84	163	—	Id.	—	0	31	00	—
Id.	84	164	—	Seminativo	3ª	0	29	20	70,08
Id.	84	165	—	Seminativo arb.	3ª	1	09	40	350,08
Id.	84	167	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	50	6,30
Id.	84	166	—	Seminativo	4ª	0	36	10	55,95
Id.	84	168	—	Id.	3ª	3	02	30	725,52
Id.	84	169	—	Bosco ceduo.	4ª	0	05	20	3,38
Id.	84	170	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	70	6,42
Id.	84	171	—	Seminativo	4ª	1	59	40	247,07
Val di Cava	98	8	—	Id.	3ª	0	41	60	99,84
Id.	98	10	—	Id.	3ª	1	03	00	247,20
Id.	98	11	—	Id.	3ª	3	82	30	917,52
Id.	98	12	—	Bosco ceduo	1ª	0	77	80	116,70
Pog. al Riccio	98	14	—	Seminativo.	4ª	0	32	20	49,91
Campo dei Falciai	98	15	—	Id.	3ª	2	31	20	554,88
Id.	98	16	—	Id.	3ª	3	99	70	959,28
Pog. al Riccio	98	19	—	Id.	3ª	1	28	50	308,40
Prato Tona	98	32	—	Bosco ceduo.	2ª	0	09	90	11,88
Id.	98	33	—	Seminativo	2ª	1	91	70	594,27
Val di Cava	98	34	—	Bosco ceduo.	1ª	0	03	60	5,40
Id.	98	35	—	Seminativo	3ª	0	12	40	29,76
Pod. Achille	99	1	—	Bosco ceduo.	3ª	0	01	40	1,33
Val di Cava	99	2	—	Seminativo	4ª	1	40	90	218,40
Id.	99	3	—	Bosco ceduo.	3ª	0	15	20	14,44
Id.	99	4	—	Id.	3ª	0	86	30	81,99
Id.	99	5	—	Seminativo	3ª	0	04	70	11,28
Id.	99	6	—	Seminativo arborato	5ª	1	18	80	219,78
Id.	99	7	—	Seminativo	4ª	0	95	70	148,33
Pod. Achille	99	9	—	Id.	3ª	0	04	70	11,28
Id.	99	12	—	Pascolo cesp.	1ª	0	30	00	18,00
Val di Cava	99	8	—	Seminativo	4ª	8	91	70	1382,14
Pod. Achille	99	10	—	Fabbr. rurale	—	0	50	70	—
Id.	99	11	—	Seminativo	4ª	3	63	80	563,89
Id.	99	45	—	Uliveto	2ª	0	67	20	487,20
Pog. al Riccio	99	13	—	Bosco ceduo.	2ª	0	88	50	106,20
Id.	99	14	—	Seminativo	4ª	8	34	60	1293,63
Id.	99	15	—	Id.	4ª	1	30	00	201,50
Cerro Grosso	99	16	—	Id.	4ª	1	28	40	199,02
Id.	99	18	—	Id.	3ª	0	90	10	216,24
Id.	99	19	—	Bosco Ceduo	2ª	0	30	90	37,08
Pian di Cetino	99	20	—	Seminativo	3ª	1	75	90	422,16
Id.	99	21	—	Id.	2ª	0	93	20	288,92
Id.	99	22	—	Id.	3ª	2	18	40	524,16
Cerro Grosso	99	23	—	Bosco ceduo.	2ª	12	96	80	1556,16
Banditella	99	42	—	Seminativo	3ª	0	71	00	170,40
Cerro Grosso	100	2	—	Id.	4ª	11	61	40	1800,17
Id.	100	3	—	Bosco ceduo.	3ª	9	12	00	866,40
Id.	100	4	—	Seminativo	3ª	0	24	20	58,08
Id.	100	5	—	Bosco ceduo.	3ª	0	00	30	0,28
Id.	100	6	—	Id.	2ª	6	46	70	776,04
Id.	100	7	—	Seminativo	3ª	3	52	10	845,04
Id.	100	1	—	Id.	3ª	2	61	40	627,36
Id.	100	12	—	Bosco ceduo.	1ª	1	10	40	165,60
Id.	100	8	—	Seminativo	4ª	39	14	90	6068,10
Aia del Castrato	100	9	—	Uliveto	2ª	1	01	00	732,25
Id.	100	13	—	Fabbr. rur.	—	0	19	60	—
Id.	100	14	—	Uliveto	2ª	0	22	80	165,30
Carbonaie	100	11	—	Bosco ceduo.	2ª	1	67	00	200,40
Cerro Grosso	100	10	—	Seminativo arb.	5ª	2	80	80	519,48
Fornace	101	44	—	Seminativo	4ª	2	00	50	310,78
Id.	101	45	—	Bosco ceduo.	3ª	6	75	30	641,53
Id.	101	46	—	Seminativo	4ª	2	41	00	373,55
Id.	101	47	—	Id.	4ª	3	64	00	564,20
Id.	101	49	—	Bosco ceduo.	3ª	0	46	90	44,56
Id.	101	50	—	Seminativo	4ª	2	73	00	423,15
Fosso Ornianello	101	51	—	Id.	4ª	0	96	40	149,42
Id.	101	52	—	Id.	4ª	2	93	50	454,93

Segue: *Partita catastale n.* 1646 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fosso Ornianello	101	53	—	Bosco ceduo.	3ª	4	43	80	421,61
Id.	101	54	—	Seminativo	4ª	3	21	40	498,16
L'Ulivastro.	101	61	—	Id.	4ª	5	66	40	877,91
Id.	101	62	—	Id.	4ª	6	12	50	949,37
Id.	101	63	—	Bosco ceduo.	3ª	0	26	40	25,08
Id.	101	64	—	Seminativo	4ª	1	71	10	265,21
Fosso L'Ulivastro.	101	65	—	Id.	3ª	1	92	60	462,24
La Piletta	111	1	—	Id.	4ª	22	58	80	3501,14
Bandita	111	13	—	Uliveto	3ª	1	87	50	787,50
Id.	111	2	—	Seminativo	4ª	6	43	70	997,73
Gretanessa	111	3	—	Id.	3ª	0	70	20	168,48
Id.	111	4	—	Bosco ceduo.	3ª	0	36	30	34,48
Agrifoglio	111	5	—	Seminativo	4ª	0	98	60	152,83
Bandita	111	6	—	Fabbr. rurale	—	0	35	30	—
Id.	111	7	—	Seminativo	3ª	0	01	90	4,56
Id.	111	8	—	Id.	3ª	0	11	30	27,12
Id.	111	10	—	Id.	3ª	3	05	60	733,44
Gretanessa	111	11	—	Bosco ceduo.	3ª	0	18	30	17,38
Bandita	111	12	—	Seminativo	3ª	15	67	30	3761,52
Id.	111	14	—	Id.	3ª	0	39	60	95,04
Id.	111	15	—	Id.	4ª	9	19	80	1.425,70
Gretano	113	2	—	Bosco ceduo.	4ª	0	19	20	12,48
Id.	113	3	—	Seminativo	3ª	24	85	70	5.965,68
Porcaio	113	4		Bosco ceduo.	2ª	3	12	40	374,88
Ferrovia	113	5	—	Pascolo cesp.	1ª	2	69	00	161,40
Gretano	113	6	—	Bosco ceduo.	4ª	0	96	40	62,66
Piano dell'Abbate.	113	8	—	Pascolo cesp.	2ª	0	39	10	13,69
Id.	113	9	—	Id.	1ª	0	24	60	14,76
Id.	113	10	—	Id.	1ª	0	36	60	21,96
Porcaio	113	11	—	Id.	1ª	0	45	80	27,48
Piano dell'Abbate.	113	13	—	Id.	2ª	0	37	20	13,01
Id.	113	14	—	Bosco ceduo.	4ª	0	62	60	40,69
Id.	113	15	—	Id.	4ª	0	29	00	18,85
Id.	113	16	—	Seminativo	2ª	14	45	40	4.480,74
Gretanessa	114	2	—	Id.	3ª	0	60	20	144,48
Sterrate	114	4	—	Id.	3ª	1	62	40	389,76
Gretanessa	114	5	—	Bosco ceduo.	4ª	0	09	60	6,24
Scopetini.	114	6	—	Id.	3ª	0	04	00	3,80
Porcaio	114	7	—	Id.	3ª	0	02	30	2,18
Gretanessa	114	10	—	Seminativo	2ª	1	31	40	407,34
Pod. Ferdinando	114	11	—	Fabbr. rur.	—	0	51	80	—
Gretanessa	114	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	40	5,04
Id.	114	14	—	Seminativo	2ª	0	90	20	279,62
Id.	114	15	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	40	5,04
Id.	114	16	—	Bosco ceduo.	3ª	0	33	20	31,54
Podere Ferdinando	114	8	—	Uliveto	2ª	1	61	80	1.173,05
Id.	114	12	—	Seminativo	4ª	17	93	70	2.780,23
Pod. Potassa	115	8	—	Bosco ceduo.	3ª	0	20	70	19,66
Id.	115	9	—	Seminativo	3ª	4	99	40	1 198,56
Id.	115	10	—	Bosco ceduo.	4ª	0	04	30	2,79
Id.	115	11	—	Seminativo	3ª	2	24	80	539,52
Id.	115	12	—	Bosco ceduo.	2ª	0	06	10	7,32
Id.	115	13	—	Id.	2ª	0	05	40	6,48
Id.	115	14	—	Seminativo	3ª	0	01	70	4,08
Id.	115	15	—	Fabbricato rur.	—	0	40	60	—
Id.	115	16	—	Seminativo	3ª	0	02	60	6,24
Id.	115	17	—	Id.	3ª	0	29	70	71,28
La Potassa.	115	21	—	Id.	3ª	1	08	70	260,88
Id.	115	22	—	Id.	4ª	2	30	70	357,58
Id.	115	23	—	Id.	4ª	2	34	30	363,17
Id.	115	25	—	Id.	4ª	1	38	70	214,98
Id.	115	26	—	Bosco ceduo.	2ª	0	12	00	14,14
Id.	115	27	—	Seminativo	3ª	1	58	40	380,16
Id.	115	28	—	Id.	4ª	0	44	90	69,60
Aione	115	30	—	Id.	4ª	0	68	80	106,64
Id.	115	31	—	Bosco ceduo.	4ª	0	86	70	56,35
La Potassa.	115	32	—	Pascolo cesp.	2ª	0	04	40	1,54
Id.	115	34	—	Bosco ceduo	2ª	0	07	60	9,12
Aione	115	35	—	Seminativo	3ª	1	30	70	313,68
Id.	115	36	—	Id.	3ª	0	96	50	231,60
Carbonaie	115	18	—	Id.	4ª	1	55	80	241,49
Id.	115	37	—	Uliveto	2ª	0	73	60	533,60

Segue: *Partita catastale n.* 1646 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Carbonaie	115	19	—	Bosco ceduo.	2ª	0	22	20	26,64
Id.	115	38	—	Seminativo	4ª	29	95	50	4.643,02
La Potassa.	115	24	—	Id.	4ª	1	66	60	258,23
Aione .	115	29	—	Id.	4ª	18	85	80	2.922,99
Id.	115	39	—	Bosco ceduo.	3ª	1	48	40	140,98
Carbonaie	115	33	—	Seminativo	4ª	3	19	80	495,69
Aione.	116	1	—	Id.	4ª	11	41	90	1.769,94
Id.	116	2	—	Id.	4ª	6	26	40	970,92
Id.	116	3	—	Seminativo arb.	5ª	4	81	00	889,85
Id.	116	4	—	Bosco ceduo.	1ª	1	96	30	294,45
Id.	116	5	—	Seminativo	4ª	3	22	20	499,41
Id.	116	7	—	Id.	3ª	1	81	70	436,08
Grascete	116	8	—	Bosco ceduo.	1ª	8	12	00	1.218,00
Id.	116	10	—	Seminativo	4ª	5	14	00	796,70
Aione .	116	14	—	Id.	4ª	2	30	20	356,81
Id.	116	15	—	Fabbricato rur.	—	0	51	40	—
Id.	116	16	—	Uliveto	2ª	1	43	20	1,038 20
Id.	116	17	—	Id.	2ª	1	64	40	1.191.90
Id.	116	6	—	Seminativo	4ª	16	61	80	2.575.79
Id.	116	18	—	Fabbricato rur.	—	0	40	40	—
Id.	116	19	—	Uliveto	2ª	1	19	20	864.20
Grascete	116	9	—	Id.	2ª	2	97	00	2.153,25
Id.	116	11	—	Seminativo	4ª	1	50	50	233,28
Id.	116	20	—	Uliveto	2ª	0	83	70	606,82
Id.	116	12	—	Seminativo	4ª	3	06	20	474,61
Id.	116	13	—	Bosco ceduo	2ª	3	17	60	381,12
I Favai	118	1	—	Seminativo	4ª	8	50	90	1.318,90
Aia di Marchetti	118	2	—	Bosco ceduo.	1ª	0	65	40	98,10
I Favai	118	3	—	Id.	3ª	0	23	50	22,33
Id.	118	4	—	Seminativo	3ª	3	98	50	956,40
Id.	118	5	—	Bosco ceduo.	3ª	0	11	60	11,02
Id.	118	6	—	Seminativo	3ª	0	08	90	21,36
Id.	118	7	—	Bosco ceduo.	3ª	0	22	70	21,55
Id.	118	8	—	Id.	3ª	0	01	00	0,95
Pod. Pedercoli	118	9	—	Seminativo	3ª	0	58	50	140,40
Id.	118	10	—	Fabbricato rur.	—	0	43	20	—
Aia Marchetti	118	11	—	Seminativo	4ª	0	96	00	148,80
Pod. Pedercoli	118	12	—	Id.	3ª	1	62	40	389,76
Aia Marchetti	118	13	—	Bosco ceduo.	4ª	0	34	80	22,62
I Favai	118	14	—	Seminativo	3ª	0	99	20	238,08
Id.	118	15(p)	—	Id.	3ª	3	00	00	720,00
Aia Marchetti	118	21	—	Id.	3ª	4	94	70	1.187,28
Id.	118	22	—	Id.	4ª	6	53	80	1.013,38
Id.	118	23	—	Id.	3ª	7	83	10	1.879,44
Id.	118	24	—	Bosco ceduo.	3ª	0	17	50	16,63
Piano di sopra	118	25	—	Seminativo	2ª	6	63	10	2.055,61
Id.	118	26	—	Pascolo cesp.	1ª	0	05	30	3,18
Id.	118	27	—	Id.	1ª	0	12	50	7,50
Id.	118	28	—	Id.	1ª	0	27	30	16,38
Id.	118	29	—	Fabbr. rur..	—	0	18	80	—
Id.	118	30	—	Id.	—	0	02	10	—
Porcaio	129	1	—	Pascolo cesp.	1ª	0	43	60	26,16
Id.	129	2	—	Id.	1ª	0	31	00	18,60
Id.	129	3	—	Bosco ceduo.	2ª	0	34	00	40,80
Id.	129	4	—	Seminativo	3ª	21	53	50	5.168,40
Pian delle Cetine	129	5	—	Pascolo cesp.	1ª	0	33	70	20,22
Id.	129	11	—	Seminativo	3ª	0	01	80	4,32
Id.	129	17	—	Id.	2ª	0	50	40	156,24
Id.	129	18	—	Bosco ceduo.	4ª	0	44	00	28,60
Id.	129	25	—	Seminativo	1ª	0	57	50	224,25
Id.	129	32	—	Pascolo cesp.	1ª	0	73	70	44,22
Campo dell'Ania	130	3	—	Seminativo	3ª	0	22	90	54,96
Id.	130	4	—	Id.	2ª	1	51	10	468,41
Id.	130	5	—	Id.	2ª	3	95	70	1.226,67
Id.	130	6	—	Bosco ceduo.	2ª	1	74	20	209,04
Id.	130	7	—	Seminativo	3ª	2	72	00	652,80
Id.	130	8	—	Bosco ceduo.	2ª	1	79	40	215,28
Poggio alle Zave	130	9	—	Seminativo	4ª	0	12	40	19,22
Id.	130	10	—	Id.	4ª	1	79	80	278,69
Petercole.	133	1	—	Id.	3ª	0	28	60	68,64
Id.	133	2	—	Id.	2ª	0	87	10	270,01
Pod. S. Luigi	133	3	—	Vigneto	2ª	0	51	90	192,03

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastalt n.* 1646 (*N. C.*)					
Pod. S. Luigi	133	4	—	Seminativo	2ª	0	15	20	47,12
Id.	133	5	—	Id.	3ª	0	56	30	135,12
Id.	133	6		Vigneto	2ª	0	38	30	141 71
Id.	133	7	—	Seminativo	3ª	1	92	10	461,04
Id.	133	8	—	Seminativo arb.	4ª	4	52	20	1.266,16
Id.	133	9	—	Bosco ceduo.	2ª	5	32	90	639,48
Id.	133	10	—	Seminativo	3ª	0	42	30	101,52
Id.	133	11	—	Id.	3ª	0	84	00	201,60
Id.	133	12	—	Id.	3ª	0	04	90	11 76
Id.	133	13	—	Id.	3ª	1	95	50	469;20
Id.	133	15	—	Id.	3ª	2	34	00	561,60
Id.	133	14	—	Id.	4ª	0	14	00	21 70
S. Luigi.	133	23	—	Id.	4ª	3	51	50	544,82
Id.	133	44	—	Bosco ceduo.	2ª	2	75	10	330,12
Pod. S. Luigi	133	16	—	Fabbricato rur.		0	51	70	—
Id.	133	17	—	Seminativo	3ª	0	41	40	99,36
Id.	133	18	—	Id.	4ª	3	03	90	471,05
Pod. Petereole	133	19	—	Uliveto	2ª	2	85	10	2.066,97
Pod. S. Luigi	133	20		Seminativo	3ª	3	83	10	919,44
Id.	133	21	—	Bosco ceduo.	2ª	0	18	20	21,84
Id.	133	22	—	Seminativo	3ª	0	03	70	8,88
Riesci	133	24	—	Bosco ceduo.	2ª	9	08	40	1.090,08
S. Luigi	133	25	—	Seminativo	3ª	5	10	90	1.226,16
Id.	133	26	—	Pascolo cesp.	1ª	0	17	50	10,50
Id.	133	27	—	Seminativo	3ª	4	42	70	1.062,48
Pian di Sotto	133	28	—	Pascolo cesp.	1ª	0	26	80	16,08
Id.	133	29	—	Seminativo	3ª	0	76	00	182,40
Pod. S. Luigi.	133	30	—	Id.	3ª	0	76	90	184,56
Id.	133	31		Seminativo arbor.	2ª	0	19	40	93,12
Id	133	32		Bosco ceduo	3ª	8	70	90	827,36
S. Luigi	133	33	—	Seminativo	3ª	0	91	20	218,88
Pian di Sotto	133	34	—	Id.	3ª	0	06	60	15,84
Id.	133	35		Id.	3ª	1	78	60	428,64
Id.	133	36	—	Id.	2ª	6	78	70	2.103,97
Id.	133	37		Id.	2ª	10	73	70	3.328,47
Id.	133	38	—	Pascolo cesp.	1ª	0	42	70	25.60
Id.	133	39	—	Id.	1ª	0	16	90	10,14
Id.	133	40	—	Seminativo	2ª	3	09	60	959,76
Id.	133	41	—	Pascolo cesp.	2ª	0	42	30	14,80
Id.	133	42	—	Id.	2ª	0	02	20	0,77
Id.	133	43		Id.	2ª	0	05	20	1.82
Poggio Tagliato.	96	19	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	20	2,09
Pian Marzuolo	96	47	—	Seminativo	3ª	3	71	20	890,88
Id.	96	46	—	Id.	3ª	0	03	30	7,92
Id.	96	45	—	Id.	3ª	0	01	20	2,88
Id.	96	44	—	Bosco ceduo.	3ª	0	17	80	16,91
Id.	96	43	—	Bosco ceduo.	3ª	0	19	00	18,05
Pian Marzuolo	96	41	—	Id.	3ª	0	10	70	10,16
Id.	96	40	—	Seminativo	3ª	0	31	40	75,36
Id.	96	39	—	Bosco ceduo.	3ª	0	54	30	51,58
Id.	96	38	—	Seminativo	3ª	10	27	10	2.465,04
Id.	96	34	—	Id.	3ª	0	38	80	93,12
Id.	96	33	—	Bosco ceduo.	3ª	0	11	10	10,55
Id.	96	32	—	Seminativo	3ª	0	83	80	201,12
Id.	96	31	—	Bosco ceduo	4ª	0	14	00	9,10
Id.	96	30	—	Id.	4ª	0	04	00	2,60
Id.	96	28	—	Seminativo	3ª	0	01	70	4,08
Id.	96	27	—	Id.	3ª	0	23	80	57,12
Id.	96	26(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	10	00	6,50
Id.	96	14(p)	—	Seminativo	3ª	3	70	00	888,00
Id.	96	25(p)	—	Id.	4ª	3	60	00	558,00
Id.	96	49	—	Uliveto	2ª	0	74	40	539,40
Id.	96	17	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	50	4,23
Id.	96	29	—	Fabbricato rur.	—	0	42	00	—
Vallone del Bufalo	96	37(p)	—	Seminativo	5ª	4	80	00	408,00
Scopetini	114	9(p)	—	Bosco ceduo	3ª	32	75	55	3.111,77
				Totali		789	78	21	160.990,50

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento sito in località « Tenuta Il Solco di Civitella », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est con il limite di proprietà coincidente per alcuni tratti con la strada vicinale di San Materno, con il fosso della Scannella, con la strada vicinale degli Stabbiati, con la strada comunale da Civitella a Paganico e con il fosso di Poggiolo ; con il limite ovest della particella 19 (foglio 117) coincidente con un breve tratto del fosso dell'Ornionetto ed ancora con il limite di proprietà coincidente col suddetto fosso e con quello dell'Ulivastro ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 118) la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ; con un tratto delle strade vicinali di Petercoli e del Podere Nuovo ; con il limite sud della particella 20 (foglio 118) ; con il Torrente Lanzo coincidente in parte con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Cerroni ; con il limite est della particella 2 (foglio 130) ; con un breve tratto della strada vicinale del Civettaio con parte del limite est della particella 1 (foglio 130) con i fossi delle Grascete e dell'Orneta ; con la strada vicinale di Pian delle Cetine ; con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Gretano ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con un tratto del torrente Gretano e del fosso dell'Agrifoglio , con il limite sud della particella 1 (foglio 113) ; con un tratto del fosso del Porcaio ; con il limite sud-est della particella 3 (foglio 114) ; con un breve tratto della strada vicinale della Bandita ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 114) la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella ; con il limite est della particella 1 (foglio 114) coincidente in parte con il fosso Gretanessa ; con parte del limite est della particella 9 (foglio 111) ; con il limite di proprietà coincidente per la massima parte con i fossi della Gretanessa e del Poderuccio ; con parte del limite est e con il limite nord della particella 13 (foglio 98) ; con il limite di proprietà.

Vengono espropriate inoltre le particelle 19, 21, 53, 54 del foglio 83 e 62 del foglio 84, situate a nord dell'accorpamento. Sono esclusi dall'accorpamento descritto due appezzamenti non di proprietà ricadenti nel foglio 101.

2° Accorpamento sito in località « Podere Bandita », confinante

Nord-Est : con la strada vicinale della Bandita ;

Est : con parte dei limiti : ovest della particella 9 (foglio 111) e nord della particella 1 (foglio 114) ; con la strada vicinale della Bandita ;

Sud : con il limite nord della particella 1 (foglio 113) ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Agrifoglio.

3° Accorpamento sito in località « Podere Pian Marzuolo », confinante

Nord : con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 96) la cui parte nord rimane alla ditta ; con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 96) e con la linea del frazionamento operato su detta particella e sulla 26 (foglio 96) le cui parti nord rimangono alla ditta ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con i fossi Gretanessa e S. Valentino ; con il limite Ovest delle particelle 9 e 13 (foglio 98) ; con un tratto della strada vicinale di Poggio al Riccio.

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con un breve tratto del fosso Gretanessa ; con parte del limite est della particella 9 (foglio 111) ; con un breve tratto della strada vicinale di Val di Cava ; con il limite est della particella 42 (foglio 96) ; con un breve tratto del fosso Vallon del Bufalo ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 96) la cui parte ovest rimane alla ditta, e con parte del limite est di detta particella.

L'indennità di espropriazione è di L. 54.968.922,20 (cinquantaquattromilioninovecentosessantottomilanovecentoventidue e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima «Il Solco» con sede in Firenze, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1646 (*N.C.*)					
Marruca	102	4	—	Seminativo	4ª	3	61	50	560,33
Id.	102	5	—	Id.	3ª	0	40	70	97,68
Id.	102	6	—	Seminativo arb.	5ª	0	92	60	171,31
Id.	102	7	—	Seminativo	4ª	1	18	90	184,30
Id.	102	8	—	Uliveto	3ª	0	46	90	196,98
Id.	102	9	—	Seminativo	3ª	0	69	80	167,52
Id.	102	10	—	Fabbr. rurale	—	0	38	70	—
Id.	102	16	—	Uliveto	3ª	1	21	50	510,30
Id.	102	17	—	Vigneto	2ª	1	18	00	436,60
Id.	102	18	—	Uliveto	3ª	0	78	60	330,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1646 (*N.C.*)					
Fosso di Caval Morto	102	19	—	Seminativo	5ª	1	60	50	136,43
Id.	102	20	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	10	3,97
Marruca	102	22	—	Fabbricato rur.	—	0	00	30	—
Fosso dei Noccioli	103	52	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	30	12,00
Id.	103	53	—	Seminativo	4ª	1	67	50	259,64
Id.	103	54	—	Id.	4ª	8	65	90	1.342,17
Lanzo	103	55	—	Id.	3ª	1	70	20	408,48
Fosso dei Noccioli	103	56	—	Bosco ceduo	1ª	6	96	80	1.045,20
Lanzo	103	57	—	Seminativo	3ª	3	54	90	851,76
Valle Saetta	103	58	—	Bosco ceduo	3ª	0	19	70	18,71
Id.	103	59	—	Seminativo	3ª	16	16	10	3.878,64
Fosso dei Noccioli	103	72	—	Bosco ceduo	2ª	4	53	30	543,96
Pog. alla Pieve	104	65	—	Seminativo	3ª	8	90	20	2.136,48
Poder Nuovo	117	14	—	Pascolo cesp.	1ª	1	02	80	61,68
Id.	117	15	—	Seminativo	2ª	7	10	50	2.202,55
Lanzo	117	16	—	Bosco ceduo	4ª	0	30	80	20,02
Poder Nuovo	117	17	—	Seminativo	4ª	1	19	70	185,53
Fosso Cavalmorto	117	18	—	Bosco ceduo	3ª	0	09	90	9,41
Id.	117	19	—	Id.	3ª	0	08	70	8,26
Poder Nuovo	117	20	—	Seminativo	4ª	2	75	20	426,56
Id.	117	21	—	Seminativo arb.	3ª	0	47	80	152,96
Id.	117	22	—	Uliveto	2ª	0	67	50	489,38
Id.	117	23	—	Fabbricato rur.	—	0	41	80	—
Id.	117	24	—	Seminativo	3ª	2	48	70	596,88
Id.	117	26	—	Id.	4ª	0	12	30	19,06
Id.	117	28	—	Bosco ceduo	3ª	0	28	60	27,17
Id.	117	45	—	Seminativo	4ª	3	69	00	571,95
Id.	117	46	—	Id.	3ª	4	58	10	1.099,44
Lanzo	117	47	—	Pascolo cesp.	1ª	0	70	80	42,48
Id.	117	48	—	Seminativo	3ª	0	16	90	40,56
Poder Nuovo	117	59	—	Id.	3ª	0	25	80	61,92
Id.	117	61	—	Bosco ceduo	4ª	1	35	00	87,75
I Favai	118	15(p)	—	Seminativo	3ª	2	01	40	483,36
Lupinaio	118	16	—	Bosco ceduo	1ª	0	12	40	18,60
Id.	118	17	—	Id.	2ª	0	08	70	10,44
Id.	118	18	—	Seminativo	3ª	1	63	60	392,64
Id.	118	19	—	Id.	2ª	2	49	00	771,90
Id.	118	20	—	Pascolo cesp.	1ª	0	18	60	11,16
Dogana	120	4	—	Seminativo	3ª	0	74	20	178,08
Id.	120	5	—	Id.	4ª	1	36	90	212,20
Pod. M. Adelaide	120	11	—	Sem. con diritto alla corte n. 20.	4ª	2	04	00	316,20
Id.	120	14	—	Seminativo	3ª	1	40	30	336,72
Id.	120	13	—	Uliveto	2ª	1	17	30	850,42
Id.	120	15	—	Bosco ceduo	2ª	1	61	50	193,80
Id.	120	42	—	Seminativo	3ª	0	71	20	170,88
Id.	120	43	—	Id.	3ª	1	58	00	379,20
Id.	120	55	—	Fabbricato rur.	—	0	63	70	—
Id.	120	56	—	Seminativo	3ª	1	17	70	282,48
Id.	120	57	—	Id.	4ª	4	00	90	621,39
Id.	120	60	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	00	5,60
Id.	120	61	—	Seminativo	3ª	2	28	80	549,12
Id.	120	62	—	Bosco ceduo	2ª	0	87	40	104,88
Id.	120	66	—	Pascolo cesp.	2ª	0	04	00	1,40
Id.	120	67	—	Seminativo	4ª	2	98	50	462,68
Id.	120	68	—	Pascolo cesp.	1ª	0	07	70	4,62
Id.	120	69	—	Seminativo	3ª	4	17	60	1.002,24
Id.	120	70	—	Bosco ceduo	3ª	0	29	50	28,03
Id.	120	71	—	Seminativo	3ª	2	81	00	674,40
Rovetaio	120	72	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	40	26,03
Poggione	120	76	—	Pascolo cesp.	2ª	0	54	10	18,93
Id.	120	77	—	Id.	1ª	0	07	50	4,50
Id.	120	78	—	Id.	1ª	0	19	00	11,40
Id.	120	79	—	Seminativo	3ª	8	15	40	1.956,96
Id.	120	80	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	80	7,68
Id.	120	81	—	Bosco ceduo	3ª	0	15	20	14,44
Id.	120	82	—	Seminativo	3ª	6	06	40	1.455,36
Id.	120	83	—	Pascolo cesp.	1ª	0	26	20	15,72
Id.	120	87	—	Bosco ceduo	3ª	0	53	90	51,20
Id.	120	88	—	Id.	3ª	0	04	90	4,66
M. Adelaide	120	107	—	Seminativo	4ª	2	39	10	370,60
Id.	120	108	—	Id.	3ª	3	83	10	919,44
Id.	120	109	—	Id.	4ª	0	98	30	152,36
Poggione	120	113	—	Id.	2ª	1	17	20	363,32
Fosso Terra Bianca	134	53	—	Pascolo cesp.	1ª	0	32	20	19,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	lire
				Segue: *Partita catastale n.*. 1646 (*N.C.*)					
Fosso Terra Bianca	134	54	—	Seminativo	3ª	6	88	00	1.651,20
Strada Casetta	134	55	—	Bosco ceduo	2ª	0	21	00	25,20
Id.	134	56	—	Seminativo	2ª	1	85	40	574,74
Fosso Terra Bianca	134	59	—	Id.	3ª	2	97	50	714,00
Lanzo	143	5	—	Id.	2ª	2	22	70	690,37
Id.	143	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	44	90	15,72
Id.	143	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	55	40	52,63
Casetta Pierazzi	143	8	—	Seminativo	3ª	3	31	40	795,36
Id.	143	9	—	Fabbricato rur.	—	0	13	70	—
Lanzo	143	10	—	Bosco ceduo	2ª	0	75	30	90,36
Casetta Pierazzi	143	11	—	Seminativo	2ª	1	90	10	589,31
Lanzo	143	12	—	Id.	1ª	2	66	60	1.039,74
Id.	143	13	—	Id.	2ª	7	09	50	2.199,45
Casetta Pierazzi	143	14	—	Id.	3ª	3	25	80	781,92
Id.	143	15	—	Id.	2ª	1	19	30	369,83
Canniccì	143	16	—	Id.	3ª	8	92	70	2.142,48
Id.	143	17	—	Seminativo arb.	2ª	2	20	00	1.056,00
Id.	143	18	—	Seminativo	2ª	4	07	00	1.261,70
Id.	143	19	—	Id.	3ª	0	95	60	229,44
Id.	143	20	—	Fabbr. rurale	—	0	29	70	—
Id.	143	21	—	Seminativo	2ª	0	07	20	22,32
Lanzo	143	34	—	Pascolo cesp.	1ª	1	83	10	109,86
Id.	143	35	—	Seminativo	2ª	5	50	80	1.707,48
Poggione	144	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	67	20	63,84
Id.	144	2	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	40	7,44
Id.	144	3	—	Seminativo	3ª	5	61	40	1.347,36
Id.	144	4	—	Id.	3ª	3	60	70	865,68
Id.	144	7	—	Pascolo cesp.	1ª	0	25	50	15,30
Id.	144	5	—	Uliveto	2ª	3	02	90	2.196,02
Id.	144	85	—	Seminativo	3ª	0	79	20	190,08
Id.	144	6	—	Id.	3ª	7	71	80	1.852,32
Id.	144	10	—	Id.	3ª	5	60	60	1.345,44
Id.	144	8	—	Id.	3ª	7	40	70	1.777,68
Id.	144	9	—	Bosco ceduo	2ª	0	88	20	105,84
Id.	144	11	—	Seminativo	2ª	7	75	80	2.404,98
Id.	144	12	—	Id.	2ª	4	50	50	1.396,55
Id.	144	13	—	Id.	3ª	5	48	80	1.317,12
Id.	144	14	—	Id.	3ª	5	85	70	1.405,68
Id,	144	15	—	Id.	3ª	16	59	70	3.983,28
Id.	144	16	—	Bosco ceduo	2ª	0	55	60	66,72
Id.	144	17	—	Seminativo	3ª	2	70	80	649,92
Id.	144	51	—	Id.	3ª	3	15	20	756,48
Id.	144	62	—	Id.	2ª	0	59	10	183,21
Id.	144	74	—	Id.	3ª	2	90	00	696,00
				Totali		300	00	00	71.596,55

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento sito in località «Podere La Marruca», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento sito in località «Podere Nuovo», confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il torrente Lanzo;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 53 (foglio 101) coincidente con il fosso dell'Ornianetto e con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Cavalmorto.

3° Accorpamento sito in località «Podere Nuovo», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lanzo;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento sito in località « Fosso dell'Ulivastro », confinante ;

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Ulivastro ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Ulivastro e con il torrente Lanzo ;

Sud : con il limite nord della particella 27 (foglio 118) ; con le strade vicinali del Poder Nuovo e di Petercoli;

Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 118) la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

5° Accorpamento sito in località « Podere M. Adelaide » e « Casetta Pierazzi », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lanzo, con il fosso dei Noccioli e con la strada provinciale Grossetana ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Dogana e con il fosso del Rovetaio ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con un breve tratto della strada provinciale Grossetana ;

Ovest : con il torrente Lanzo ; con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Terra Bianca, con la strada provinciale Grossetana e con il fosso di Valle Saetta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4056.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Zopfi Alfredo e Giovacchino fratelli fu Alfredo, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Zopfi Alfredo e Gioacchino fratelli fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata ;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ,

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Zopfi Alfredo e Giovacchino fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie di ettari 263.36.53, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 196.21.50, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 67.15.03.

Art 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 188. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zopfi Alfredo e Giovacchino fu Alfredo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1057 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere Spicchiaiolina	140	25	—	Seminativo arb.	4ª	2	01	30	503,25
Id.	140	26	—	Fabbricato rur.	—	0	28	40	—
Id.	140	27	—	Bosco ceduo	3ª	0	68	80	41,28
La Torre	140	28	—	Fabbricato rur.	—	0	38	60	—
Via S. Lucia.	140	49	—	Pascolo	3ª	0	56	00	2,24
S. Lucia	160	19	—	Seminativo	4ª	3	29	20	477,34
Id.	160	13	—	Fabbr. rurale	—	0	48	30	—
Id.	160	14	—	Seminativo	4ª	0	00	80	1,16
Spicchiaiola	158	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	18	50	11,10
Balze Spicchiaiola	158	3	—	Pascolo	2ª	4	62	70	129,55
La Serra	158	8	—	Bosco ceduo	3ª	0	87	80	52,68
Balze Spicchiaiola	158	10	—	Pascolo cesp.	2ª	1	10	00	10,45
Id.	158	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	97	20	58,32
La Serra	158	14	—	Pascolo	2ª	0	65	20	18,25
Balze Spicchiaiola	158	15	—	Bosco ceduo	3ª	0	53	20	31,92
Id.	158	20	—	Pascolo cesp.	2ª	8	32	20	79,06
Id.	158	21	—	Incolto sterile.	—	6	59	70	—
Id.	158	22	—	Pascolo	3ª	5	13	60	20,54
Id.	158	24	—	Pascolo cesp.	3ª	5	24	00	20,96
Id.	158	23	—	Id.	3ª	4	83	10	19,32
S. Lucia	160	5	—	Seminativo	4ª	5	62	90	816,21
Id.	160	11	—	Pascolo	1ª	1	15	40	63,47
Id.	160	12	—	Id.	2ª	0	04	60	1,29
Spicchiaiola	137	58(p)	—	Uliveto	3ª	3	83	41	1.495,32
Spicchiaiolina	140	30	—	Seminativo	4ª	2	96	10	429,35
La Serra	158	9(p)	—	Id.	4ª	6	48	47	940,28
Sasso Gianni.	140	7(p)	—	Id.	4ª	2	30	60	334,27
Via S. Lucia.	140	4	—	Incolto sterile	—	0	27	20	—
Sasso Gianni.	140	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	39	60	23,76
Id.	140	10	—	Pascolo	2ª	1	31	40	36,79
Id.	140	11	—	Id.	2ª	2	04	00	57,12
Id.	140	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	70	0,93
Id.	140	13	—	Id.	2ª	0	07	20	0,68
Id.	140	15	—	Bosco ceduo	4ª	3	15	60	129,40
Via S. Lucia.	140	16	—	Pascolo	2ª	0	73	70	20,64
Sasso Gianni	140	18	—	Id.	2ª	2	68	60	75,21
Id.	140	19	—	Pascolo cesp.	2ª	2	22	30	21,12
La Torre	140	29	—	Seminativo arb.	4ª	0	77	70	194,25
Spicchiaiolina	140	31(p)	—	Pascolo	2ª	1	23	70	34,64
Id.	140	32	—	Bosco ceduo	4ª	1	64	80	67,56
Id.	140	33	—	Id.	4ª	0	05	90	2,41
Campo Capannaccia	140	37	—	Pascolo	2ª	0	07	50	2,10
Id.	140	38	—	Seminatico	4ª	3	87	90	562,42

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : *Partita catastale n.* 1057 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Spicchiaiolina	140	34(p)	—	Pascolo arb.	unica	13	78	80	441,22
Campo Capannaccia	140	39	—	Incolto sterile.	—	1	12	70	—
Balze Spicchiaiola	158	25	—	Pascolo	2ª	0	54	80	15,34
Id.	158	45	—	Bosco ceduo	3ª	0	32	00	19,20
Id.	158	46	—	Pascolo cesp.	2ª	5	78	30	54,94
L'Uccelliera	158	49	—	Pascolo arb.	unica	0	07	60	2,43
Balze Spicchiaiola	158	50	—	Pascolo cesp.	3ª	0	41	00	1,64
Id.	158	51	—	Id.	3ª	0	65	30	2,61
Id.	158	52	—	Pascolo arb.	unica	3	07	10	98,27
Id.	158	53	—	Bosco ceduo	3ª	0	46	80	28,08
Spicchiaiola	159	1	—	Seminativo arb.	3ª	0	27	10	100,27
Id.	159	2	—	Pascolo	1ª	0	72	40	39,82
Id.	159	3	—	Corte rurale	—	0	21	00	—
Id.	159	4	—	Incolto prod.	unica	0	31	70	6,34
Id.	159	5	—	Pascolo	3ª	0	17	50	0,70
Id.	159	6	—	Seminativo	4ª	3	84	90	558,11
Id.	159	7	—	Seminativo arb.	4ª	3	78	40	946,00
Id.	159	8		Pascolo	3ª	0	07	50	0,30
Id.	159	11	—	Id.	3ª	0	14	30	0,57
Id.	159	12	—	Id.	3ª	0	27	80	1,11
Id.	159	13	—	Seminativo	4ª	0	13	20	19,14
Id.	159	14	—	Id.	4ª	1	03	30	149,78
Id.	159	15	—	Pascolo	3ª	0	03	10	0,12
Id.	159	17	—	Id.	3ª	0	50	50	2,02
Id.	159	18	—	Id.	3ª	0	07	00	0,28
Id.	159	19	—	Seminativo	4ª	0	04	70	6,81
Id.	158	20	—	Pascolo cesp.	2ª	3	81	20	36,22
Id.	159	21	—	Id.	3ª	0	31	60	1,26
Id.	159	22	—	Pascolo	3ª	2	15	80	8,63
Id.	159	23	—	Id.	3ª	0	47	10	1,88
Id.	159	24	—	Seminativo	4ª	10	53	90	1.528,16
Id.	159	25	—	Pascolo	3ª	1	08	20	4,33
Id.	159	26	—	Seminativo	4ª	2	30	50	334,23
Id.	159	27	—	Pascolo	3ª	0	20	00	0,80
Id.	159	28	—	Id.	3ª	0	04	90	0,20
Id.	159	29	—	Id.	3ª	0	36	30	1,45
S. Lucia	159	30	—	Id.	2ª	9	85	30	275,88
Uccelliera	159	31	—	Id.	2ª	3	08	80	86,46
Id.	159	32	—	Pascolo arb.	unica	0	09	20	2,94
Id.	159	33	—	Uliveto	3ª	2	88	30	1.124,37
Id.	159	34	—	Bosco ceduo	3ª	0	18	60	11,16
Id.	159	36	—	Seminativo	4ª	0	8	00	11,60
Id.	159	37	—	Id.	4ª	1	68	00	243,60
Id.	159	38	—	Pascolo cesp.	3ª	0	41	70	1,67
S. Lucia	159	39	—	Bosco ceduo	3ª	0	90	40	54,24
Id.	159	40	—	Id.	3ª	0	54	40	32,64
Spicchiaiola	159	41	—	Pascolo	3ª	0	23	00	0,92
S. Lucia	159	42	—	Id.	1ª	0	88	10	48,46
Id.	159	43	—	Seminativo	4ª	6	07	30	880,58
Id.	159	44	—	Bosco ceduo	3ª	4	03	30	241,98
Id.	160	1	—	Pascolo	2ª	1	28	60	36,01
Id.	160	2	—	Id.	2ª	0	86	90	24,33
Id.	160	3	—	Id.	3ª	0	98	40	3,94
Campo Capannuccia	140	40	—	Incolto sterile.	—	0	27	10	—
Via S. Lucia.	140	42	—	Bosco ceduo	4ª	2	68	90	110,25
Capo Capannuccia	140	43	—	Id.	3ª	0	03	60	2,16
Id.	140	44	—	Seminativo arb.	4ª	3	86	50	966,25
Via S. Lucia.	140	45	—	Pascolo	3ª	0	60	50	2,42
Id.	140	46	—	Bosco ceduo	4ª	0	16	30	6,68
Id.	140	47	—	Pascolo	2ª	1	21	50	34,02
Id.	140	50	—	Id.	2ª	1	38	00	38,64
Id.	140	51	—	Seminativo	4ª	2	16	10	313,35
Id.	140	52	—	Id.	4ª	0	54	40	78,88
Id.	140	53	—	Pascolo	2ª	0	14	30	4,00
Sasso Gianni.	140	54	—	Id.	2ª	0	00	82	0,23
					Totali	196	21	50	15.836,56

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Lucia », « Uccelliera» e « Spicchiaiola », confina:

Nord: con il limite sud-ovest della particella 24 (foglio 140); con parte del limite ovest, con il limite sud e parte di quello est della particella 23 (foglio 140); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 31 e 34 (foglio 140), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite sud della particella 35 (foglio 140); coi limiti sud e est della particella 36 (foglio 140); con la maggior parte del limite sud e con il limite nord-est della particella 17 (foglio 140); con parte del limite est della particella 7 (foglio 140) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro del confine; con il limite nord e parte di quello ovest della particella 41 (foglio 140); coi limiti nord, ovest e parte di quello sud-ovest della particella 48 (foglio 140); con il limite ovest della particella 6 (foglio 140); con i limiti ovest e sud-est della particella 14, (foglio 140); con parte del limite sud-ovest della particella 48 (foglio 140); con il botro di Borrello; con il limite ovest della particella 4 (foglio 160); con un breve tratto del limite nord e quello ovest della particella 6 (foglio 160); con il limite ovest della particella 9 (foglio 160; con il limite nord-ovest della particella 10 (foglio 160); con la strada vicinale S. Lucia; con parte del limite sud-ovest della particella 10 (foglio 160); con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 160); con parte del limite nord della particella 22 (foglio 160); con il limite ovest della particella 21 (foglio 160); con parte del limite nord della particella 27 (foglio 160); con il limite nord della particella 20 (foglio 160); con il limite ovest delle particelle 20 e 27 (foglio 160);

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Casetta;

Ovest: con il limite di proprietà; con i limiti sud-est ed est della particella 43 (foglio 158); con parte del limite est della particella 18 (foglio 158); con il limite est della particella 19 (foglio 158); con parte dei limiti est e nord della particella 18 (foglio 158); con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 158); la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada statale della Val di Cecina; con la strada vicinale Serra per S. Anastasio; con il limite sud della particella 56 (foglio 137); con parte del limite sud della particella 11 (foglio 137): con la linea del frazionamento operato sulla particella 58 (foglio 137); la cui parte est rimane alla ditta; con la strada statale della Val di Cecina.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.761.343,44 (tremilionisettecentosessantunmilatrecentoquarantatre e cent. 44) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zopfi Alfredo e Giovacchino fratelli fu Alfredo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1057 (*N.C.*)					
Spicchiaiolina	140	5	—	Seminativo arb.	3ª	2	78	40	1.030,08
Sasso Gianni.	140	7(p)	—	Seminativo	4ª	13	50	00	1.957,60
Id.	140	8	—	Bosco ceduo	3ª	0	81	50	48,90
Id.	140	17	—	Id.	2ª	1	55	30	14,76
Spicchiaiolina	140	21	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	10	1,91
Id.	140	22	—	Seminativo	3ª	1	88	50	508,95
Pod. Spicchiaiolina	140	24	—	Pascolo	2ª	0	27	10	7,59
Id.	140	23	—	Fabbricato rur.	—	0	68	70	—
Spicchiaiolina	140	35	—	Seminativo	4ª	0	99	40	144,13
Id.	140	36	—	Pascolo cesp.	2ª	1	60	80	15,28
Id.	140	31(p)	—	Pascolo	2ª	1	65	20	46,25
Id.	140	34(p)	—	Pascolo arb.	unica	5	75	20	184,06
Ripaiola	157	34	—	Bosco ceduo	3ª	1	14	40	68,64
Id.	157	35	—	Pascolo	2ª	0	04	80	1,34
La Serra	157	33	—	Id.	2ª	0	05	00	1,40
Ripaiola	157	36	—	Seminativo	5ª	1	11	70	67,02
Pian d'Arcano	157	30	—	Id.	4ª	10	94	80	1.587,46
La Serra	157	31	—	Pascolo	3ª	0	55	70	2,23
Pian d'Arcano	157	29	—	Pascolo cesp.	2ª	0	10	60	1,01
Ripaiola	157	28	—	Pascolo	2ª	1	21	40	33,99
La Serra	157	37	—	Seminativo	4ª	1	63	30	236,78
Id.	157	38	—	Uliveto	3ª	1	02	30	398,97
Id.	157	39	—	Pascolo	2ª	0	06	60	1,85
Id.	158	6	—	Fabbr. rur.	—	0	43	30	—
Id.	158	4	—	Seminativo arb.	4ª	1	23	10	307,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1057 (*N. C.*)					
La Serra	158	12	—	Seminativo	4ª	2	55	30	370,18
Id.	158	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	26	10	2,48
Id.	158	17	—	Id.	2ª	0	03	30	0,31
Id.	158	18	—	Pascolo	1ª	8	72	40	479,82
Id.	158	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	24	70	2,35
Id.	158	43	—	Id.	2ª	1	42	30	13,52
Id.	158	9(p)	—	Seminativo	4ª	2	63	73	382,41
				Totali		67	15	03	7.919,02

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento in località « La Serra » confinante

Nord: con il limite di proprietà:
Est: con il limite di proprietà, con il limite sud-ovest della particella 32 (foglio 157); con la strada vicinale Serra per S. Anastasio; con la strada statale della Val di Cecina, con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 158), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio: con parte del limite sud della medesima particella; con il limite ovest della particella 14 (foglio 158); con parte del limite ovest della particella 20 (foglio 158);
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale della Val di Cecina;
Ovest: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento in località « Spicchiaiolina », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest della particella 9 (foglio 140): con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 140) la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-ovest e con il limite sud-ovest della particella 15 (foglio 140); con parte del limite sud-ovest della particella 18 (foglio 140);
Sud: con parte del limite nord della particella 34 (foglio 140) e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla medesima particella, e sulla particella 31 (foglio 140); le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 30 (foglio 140) con il limite ovest della particella 29 (foglio 140), con parte del limite nord della particella 28 (foglio 140);
Ovest: con parte del limite est della particella 25 (foglio 140);
Nord-Ovest con la strada statale della Val di Cecina.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4057**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Federici Elia fu Fortunato, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Federici Elia, fu Fortunato, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la delibera 9 settembre 1952, n. 2539 della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Federici Elia, fu Fortunato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 64.57.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giono stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il pesente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 91. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Federici Elia fu Fortunato, in comune di Roma provincia di (Roma) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 75655 (*V.C.*)			
Valchetta	80	436	—	Seminativo	9	80	409,64
Id.	80	405	—	Id.	29	80	1.245,64
Id.	80	407	—	Id.	7	94	331,89
Id.	80	409	—	Id.	0	50	11,93
Id.	80	416	—	Id.	10	00	238,64
Id.	80	333	—	Bosco ceduo	0	18	4,64
Id.	80	427	—	Prato	0	48	45,60
Id.	80	430	—	Id.	10	61	1.007,95
Id.	80	329	—	Id.	1	35	128,25
Id.	80	302	—	Seminativo	4	12	98,61
Id.	80	301	—	Id.	36	89	883,92
Id.	80	307	—	Id.	0	20	8,36
Id.	80	67	—	Id.	59	74	1.430,17
Id.	80	300	—	Id.	6	70	160,40
Id.	80	332	—	Id.	4	53	108,26
Id.	80	269	—	Id.	0	15	3,57
Id.	80	433	—	Id.	11	10	265,92
Id.	80	263	—	Prato	1	28	121,60
Id.	80	404	—	Id.	2	74	260,30
Id.	80	113	—	Seminativo	7	00	167,58
Id.	80	288	—	Bosco ceduo	12	93	334,10
Id.	80	9	—	Id.	7	36	190,19
Id.	80	437	—	Seminativo	14	20	593,56
Id.	80	406	—	Id.	21	30	890,34
Id.	80	411	—	Id.	8	70	208,70
Id.	80	415	—	Bosco ceduo	14	50	374,11
Id.	80	413	—	Id.	20	00	516,80
Id.	80	419	—	Seminativo	30	75	736,14
Id.	80	417	—	Id.	47	02	1.125,67
Id.	80	431	—	Id.	0	29	6,95
Id.	80	432	—	Id.	8	20	195,97
Id.	80	268	—	Id.	0	20	4,79
Id.	80	403	—	Bosco ceduo	2	35	60,72
Id.	80	420	—	Id.	22	71	586,83
Id.	80	322	—	Id.	9	13	235,90
Id.	80	331	—	Prato	3	12	296,40
Id.	80	429	—	Id.	0	20	19,00
Id.	80	251	—	Bosco ceduo	1	86	48,07
Id.	80	250	—	Id.	1	22	31,54
Id.	80	421	—	Id.	4	00	103,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 75655 (*V.C.*)			
Valchetta	80	408	—	Seminativo	12	50	299,25
Id.	80	418	—	Id.	1	73	41,42
Id.	80	402	—	Id.	0	30	12,54
Id.	80	412	—	Bosco ceduo	9	00	232,56
Id.	80	423	—	Prato	3	48	330,60
Id.	80	249	—	Bosco ceduo	2	28	58,90
Id.	80	426	—	Bosco ceduo	1	66	42,90
Id.	80	428	—	Prato	1	42	134,90
Id.	80	414	—	Bosco ceduo	8	57	221,46
Id.	80	293	—	Seminativo	14	68	613,62
Id.	80	267	—	Id.	0	39	9,35
Id.	80	410	—	Id.	2	95	70,60
Id.	80	330	—	Prato	5	26	499,70
Id.	80	434	—	Seminativo	56	32	2.354,18
Id.	80	435	—	Id.	56	85	2.376,33
Id.	80	286 (p)	—	Id.	7	50	179,55
Id.	80	321	—	Id.	4	20	175,56
Id.	80	112	—	Id.	21	53	899,95
				Totali	645	77	22.045,38

Pari ad Ha. 64.57.70

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Valchetta», distinto a V.C. alla mappa 80, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà; i limiti nord ed ovest e con parte di quello sud della particella 68; con i limiti ovest e sud della particella 266; con parte del limite ovest della particella 286 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite di proprietà;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.060.883,90 (ottomilionisessantamilaottocentottantatre e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4058.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio Pallavicini Emilio di Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le delibere 9 settembre 1952 n. 2544 e 13 settembre 1952, n. 2616 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio Pallavicini Emilio di Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 1.16.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.16.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 92. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallavicini Alfredo ed Ugo fu Antonio e Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il tetrzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 247 (V.C.)					
Poggio Martino	XI	66	—	Pascolo	—	1	16	00	187,92

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio Martino » distinto a V.C. alla Sez. XI, confina:

Nord-Est: con il fosso di Poggio Forcone;
Sud: con parte del limite ovest della particella 23/1B;
Ovest: con parte del limite ovest della particella 23/1B; con parte del limite est della particella 2.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4059**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 6 maggio 1952, n. 2498 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropiazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma), della superficie di ettari 36.35.13, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati ol presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 35.67.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobe 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.67.33.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi munito del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 65. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 162 (N.C.)					
Viale Pelle	19	18	—	Incolto produttivo	unica	0	47	20	15,10
Monte Lo Falco	19	19(p)	—	Id.	unica	0	20	50	6,56
Id.	19	20(p)	—	Seminativo	3ª	18	10	43	5.974,41
Id.	19	21	—	Id.	2ª	2	02	30	849,66
Id.	19	22	—	Incolto prod.	unica	0	20	90	6,69
Id.	19	23(p)	—	Seminativo	3ª	13	22	67	4.364,82
Id.	19	24(p)	—	Incolto produttivo	unica	1	43	80	46,02
					Totali	35	67	80	11.263,26

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Monte lo Folco» distinto a N.C. al foglio 19, confina:

Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 23 e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est della particella suddetta; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà; con il limite ovest della particella 81; con parte del limite ovest della particella 49,;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 24, 23, 20 e 19, le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;
Ovest: con il fosso di Valle e con il limite di proprietà coincidente in parte con detto fosso.

L'indennità di espropriazione è di L. 905.224,71 (novecentocinquemiladuecentoventiquattro e cent. 71) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 162 (*N.C.*)					
Monte lo Folco	19	23(p)	—	Seminativo	3ª	0	67	33	222,18

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Monte lo Folco» distinto a N.C. al foglio 19 confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte del limite sud-ovest della particella 21;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 23, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Ovest: con parte del limite est della particella 20.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4060.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria-Luisa, fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2498 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono

tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria-Luisa, fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 1.03.80, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.03.80.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 93. PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 81946 (*V.C.*)			
S. Cornelio	102	1	—	Bosco ceduo	1	65	13,15
Id.	102	2(p)		Seminativo	8	73	209,03
				Totali	10	38	222,18

Pari ad Ha. 1.03.80

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « S. Cornelio », distinto a V.C. alla mappa 102 confina:

Nord: con il fosso della Perasseta;
Est: con il fosso della Perasseta e con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2, la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.